

CXXXI.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Avvertenza del presidente che il ministro dell'interno ha delegato a rappresentarlo il proprio sottosegretario di Stato — Comunicazione di un invito per una rappresentanza del Senato ai funerali commemorativi che si celebreranno in Torino pel 45° anniversario della morte di Carlo Alberto, e deliberazione — Messaggio del presidente della Camera col quale trasmette un progetto d'iniziativa parlamentare, per modificazioni alla legge sulle opere stradali e idrauliche — Presentazione di quattro progetti di legge e di una raccolta di documenti diplomatici scambiati cogli Stati Uniti d'America a favore dei nostri emigrati — Volazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894 — Presentazione di quattro progetti di legge — Annunzio di domanda d'interpellanza del senatore Paternò sugli intendimenti del Governo in fatto di politica sanitaria — Rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge ciascuno di un solo articolo: Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per L. 49,000 e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1893-94; Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 140,509 20 su alcuni capitoli e di diminuzione di stanziamento per L. 86,750 su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1893-94; Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 100,000 per provvedere al rimpatrio di operai italiani dalla Francia — Approvazione degli articoli del progetto di legge: Autorizzazione ai comuni di Amatrice, Campora ed altri ad eccedere con la sovrimposta il limite della media triennale 1884-86 — Discussione del progetto di legge: Operazioni elettorali amministrative e politiche e sanzioni penali. Durata in carica dei consiglieri comunali e provinciali — Parlano i senatori Gadda, Cancellieri, Majorana-Calatabiano, Calenda A., relatore, ed il sottosegretario di Stato per l'interno — Approvazione di tutti gli articoli del progetto, dopo dichiarazioni del sottosegretario di Stato all'art. 4 ed osservazioni del senatore Calenda A., relatore, sull'articolo 17 — Risultato della votazione a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti il ministro degli esteri e il sottosegretario di Stato per l'interno. Intervengono in seguito i ministri dei lavori pubblici, delle finanze, dell'istruzione pubblica e di grazia e giustizia.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 130. — La Camera di commercio di Ancona fa istanza onde ottenere che sia chiarito lo spirito della disposizione dei provvedimenti finanziari in ordine all'aumento dell'imposta sulla rendita, nel senso che da quella tassa non

siano colpiti i portatori delle azioni dell'imprestito del municipio di Roma.

« 131. — I rappresentanti della Compagnia fondiaria *Vita* in Firenze fanno istanza perchè nel progetto di legge sui provvedimenti finanziari venga estesa al loro Istituto l'eccezione stabilita per la rendita nominativa posseduta dalle Opere pie.

« 132. — La rappresentanza della Società di mutuo soccorso fra gl'impiegati residenti in Milano, fa istanza onde ottenere che dal Senato non venga approvato l'aumento del 6 80 per cento sulle rendite, e, in via subordinata, che venga esteso al Sodalizio petente il temperamento approvato dalla Camera dei deputati all'art. 3, allegato *F* dei provvedimenti finanziari a favore delle Opere pie.

« 133. — Il presidente degli Istituti educativi di Crema a cui si associano i rappresentanti di parecchi altri Istituti della provincia, fa istanza al Senato onde ottenere che non vengano approvati i provvedimenti finanziari.

« 134. — Alcuni ingegneri residenti in Roma fanno istanza perchè venga modificato il disegno di legge concernente i provvedimenti per l'esecuzione della legge 15 giugno 1893 ».

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno, essendo trattenuto all'altro ramo del Parlamento, ha avvertita la Presidenza di aver delegato il suo sottosegretario di Stato a rappresentarlo per la discussione di quei disegni di legge all'ordine del giorno, che sono di pertinenza del Ministero dell'interno.

È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 1° luglio 1894.

« Il giorno 28 luglio corrente, come negli scorsi anni, nella chiesa Metropolitana di Torino, verrà celebrato a cura dello Stato un solenne funerale per commemorare il quarantacinquesimo anniversario della morte di Re Carlo Alberto.

« Di ciò mi pregio dare avviso all'E. V. con preghiera di provvedere affinchè, come per lo passato, il Senato sia rappresentato alla pia cerimonia.

« Con perfetta onoranza

« Il ministro
« CRISPI ».

Proporrei che, secondo la consuetudine, il Senato fosse rappresentato a quella funzione dai signori senatori che risiedono in Torino.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

È giunto alla Presidenza il seguente messaggio:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno la seguente proposta di legge, d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta d'oggi: « Modificazione della legge 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di opere stradali e idrauliche » con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento.

« Il presidente della Camera dei deputati
« G. BIANCHERI ».

Do atto al presidente della Camera dei deputati di questo messaggio e il progetto di legge sarà trasmesso agli Uffici pel relativo esame.

Presentazione di progetti di legge e di documenti diplomatici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'interno, onor. Galli.

GALLI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato, per incarico del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati col titolo: « Proroga per le disposizioni dell'art. 68 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene della sanità pubblica ».

Ho del pari l'onore di presentare al Senato, a nome del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze, un disegno di legge per: « Abrogazione degli articoli 50 e 52 della legge 1 marzo 1886 pel riordinamento dell'imposta fondiaria e nuove disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. sottosegretario di Stato per l'interno della presentazione di questi due disegni di legge i quali saranno stampati e trasmessi agli Uffici per il loro esame.

BLANC, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLANC, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il ministro del Tesoro, di concerto con il ministro di agricoltura, industria e commercio, un progetto di legge per « Autorizzazione di un'assegnazione straordinaria di lire 3416.77 ad un nuovo capitolo da instituirsi col n. 90 bis nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94, e approvazione di corrispondenti diminuzioni sui capitoli 43 e 72 dello stato di previsione medesimo ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega del Tesoro, un progetto di legge per « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1,304,600 su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamenti per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1893-94 ».

Per ciò che concerne il Ministero degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato i documenti diplomatici relativi ai provvedimenti concordati col Governo degli Stati Uniti d'America a favore dell'emigrazione italiana.

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro degli affari esteri della presentazione di questi due progetti di legge che saranno trasmessi allo esame della Commissione permanente di finanze.

Do pure atto al signor ministro degli affari esteri della presentazione dei documenti diplomatici relativi ai provvedimenti concordati col Governo degli Stati Uniti d'America a favore dell'emigrazione italiana.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Griffini chiede un congedo di 15 giorni.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questo congedo s'intenderà accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

Presentazione di progetti di legge.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge approvati dalla Camera elettiva: uno per « Modificazione alla legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie »; l'altro per « Lavori e provviste per le strade ferrate in esercizio ».

Se non cado in errore questo secondo progetto di legge, per ragione di competenza, potrebbe essere rinviato alla Commissione permanente di finanze. L'altro invece parrebbe che possa essere rinviato agli Uffici.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due disegni di legge.

Il primo sarà trasmesso agli Uffici.

Il signor ministro prega il Senato di trasmettere alla Commissione permanente di finanze il secondo progetto di legge.

Pongo ai voti questa proposta; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare l'onore ministro guardasigilli.

GALENDI DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge che sono stati or ora approvati dalla Camera elettiva: il primo « Sui reati commessi con materie esplodenti »; il secondo: « Sulla istigazione a delinquere e sull'apologia dei reati commessi col mezzo della stampa ».

Prego il Senato di voler accordare l'urgenza di questi due progetti di legge, di trasmetterli agli Uffici pel relativo esame, i quali, attesa la connessità della materia, potrebbero nominare un solo Ufficio centrale per entrambi.

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro guardasigilli della presentazione dei progetti di legge: 1° Sui reati commessi con materie esplodenti; 2° Sull'istigazione a delinquere e sulla apologia dei reati commessi col mezzo della stampa.

Il signor ministro guardasigilli prega il Senato di voler dichiarare d'urgenza l'esame di questi progetti di legge.

Chi approva l'urgenza è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Il signor ministro guardasigilli prega pure il Senato che, deferendo agli Uffici questi due progetti di legge, attesa la connessità della materia, sia incaricato un solo Ufficio centrale per l'esame di entrambi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Domanda d'interrogazione.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente domanda:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno ed il ministro degli esteri sugli intendimenti del Governo in fatto di politica sanitaria.

« PATERNÒ ».

PRESIDENTE. Prego i signori ministri presenti di voler comunicare al ministro dell'interno ed al ministro degli esteri questa domanda d'interrogazione.

Rinvio allo scrutinio segreto di due progetti di legge ciascuno di un solo articolo relativi a maggiori assegnazioni (N. 255, 258); del progetto pure di un solo articolo: « Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 100,000 per provvedere al rimpatrio di operai italiani dalla Francia » (N. 276), ed approvazione degli articoli del disegno di legge: « Autorizzazione ai comuni di Amatrice, Campora ed altri, ad eccedere con la sovrimposta il limite della media triennale 1884-86 » (N. 253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per L. 49,000 e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1893-94.

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 49,000 e le diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1893-94, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

CAPITOLI		Somma
Num.	Denominazione	
Maggiori assegnazioni.		
3	Ministero - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>)	25,000
7	Intendenze di finanza - Personale di ruolo: amministrativo, d'ordine e di basso servizio (<i>Spese fisse</i>)	20,000
18	Uffici tecnici di finanza - Assegni e compensi ai disegnatori fuori ruolo, agli scrivani, agli inservienti ed al personale avventizio	4,000
TOTALE . . .		49,000
Diminuzioni di stanziamento.		
17	Uffici tecnici di finanza - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>)	17,000
22	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	10,000
150	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (<i>Spese fisse</i>)	4,000
151	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (<i>Spese fisse</i>)	5,000
152	Assegni di disponibilità (<i>Spese fisse</i>)	13,000
TOTALE . . .		49,000

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto in altra seduta.

Viene poi all'ordine del giorno il progetto di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 140,509 20 su alcuni capitoli e di diminuzione di stanziamento per L. 86,750 su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1893-94.

Prego di dar lettura del progetto di legge:

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 140,509 20 e le diminuzioni di stanziamento di L. 86,750 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1893-94, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

PRESIDENTE. Si dà pure lettura delle tabelle.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1893-94.

CAPITOLI		Somma
Num.	Denominazione	
Maggiori assegnazioni.		
4	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità e compensi . . .	5,000 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	10,000 »
6	Ministero - Spese di manutenzione e adattamento di locali dell'Amministrazione centrale	20,000 »
10	Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero . . .	5,000 »
14	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni	10,450 »
19	Spese di stampa	7,000 »
33	Amministrazione provinciale per l'arte antica - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario, indennità e remunerazioni . . .	7,500 »
44	Accademie ed Istituti di belle arti - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Personale (Spese fisse) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni indennità e remunerazioni	5,400 »
52	Spese, sussidi e premi per l'incremento dell'arte musicale; sussidi a studenti e ad artisti di musica	1,500 »
58	Spese afferenti la licenza liceale e compensi alle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti nei licei e nei ginnasi ed ai segretari addetti alle medesime - Indennità e compensi ai delegati per la licenza ginnasiale - Indennità per ispezioni e missioni in servizio della istruzione secondaria classica	6,000 »
64	Convitti nazionali, compresi quelle delle provincie uapoletane, istituiti col Decreto - Legge 10 febbraio 1861 - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento - Indennità e compensi per ispezioni e missioni eventuali	53,759 20
88	Spese per la statistica dell'istruzione primaria	5,000 »
105	Compensi, indennità e spese d'ispezioni in servizio dell'istruzione normale, magistrale ed elementare	2,500 »
108	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . .	1,400 »
TOTALE		140,509 20

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

CAPITOLI		Somma
Num.	Denominazione	
Diminuzioni di stanziamento.		
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	14,000 »
20	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	4,000 »
27	Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze - Assegno fisso, secondo la convenzione approvata colla legge 30 giugno 1872, n. 885 e legato di Filippo Barker Webb	10,350 »
34	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Personale (Spese fisse) - Stipendi, remunerazioni e paghe ai lavoranti straordinari	5,000 »
62	Convitti nazionali - Personale (spese fisse) - Stipendi e remunerazioni	27,500 »
77	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre; scuole preparatorie, giardini d'infanzia e corsi di tirocinio - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni	10,500 »
92	Istituti superiori di magistero femminile a Roma ed a Firenze - Personale (Spese fisse)	3,000 »
93	Istituti superiori di magistero femminile a Roma ed a Firenze - Sussidi	7,400 »
107	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	3,600 »
109	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'Erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse)	2,000 »
TOTALE		86,750 »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto in altra seduta.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 100,000 per provvedere al rimpatrio di operai italiani dalla Francia.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del progetto di legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione di L. 100,000 da inscrivere ad un capitolo speciale da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1893-94, per provvedere al rimpatrio dalla Francia di operai italiani.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge che con-

sta di un solo articolo sarà votato poi a scrutinio segreto in altra seduta.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Autorizzazione ai comuni di Amatrice, Campora, Campobello, Davagna, Nè, Piatto, Piedimonte Etneo, Ponzano Romano ed altri ad eccedere con la sovrimposta il rispettivo limite della media triennale 1884-86.

Prego di dar lettura del disegno di legge e dell'annessa tabella.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge.
(V. stampato N. 253).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al comune di Amatrice (Aquila) è data facoltà, affine di provvedere all'ammortamento di vari mutui passivi, quattro già contratti ed un quinto di L. 28,088, da contrarre per estinzione di debiti onerosi con la Cassa depositi e prestiti, di sovrimporre ai tributi diretti la somma di L. 11,443 80 dal 1895 al 1904 (inclusivo) epoca in cui va ad estinguersi uno dei mutui predetti.

Al comune stesso si concede altresì l'autorizzazione di applicare per tutto il tempo che potrà occorrere la sovrimposta del 5 per cento per la costituzione del fondo speciale delle strade comunali obbligatorie.

(Approvato).

Art. 2.

Il comune di Campora (Salerno) è autorizzato a stanziare nel proprio bilancio dal 1895 a tutto l'anno 1910 una ulteriore sovrimposta di L. 495 78 all'anno, per completare la delegazione alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti e da contrarsi di cui alla legge 4 aprile 1889 e al regio decreto 1° agosto 1891.

Il comune stesso è autorizzato, a partire dall'anno corrente, ad applicar, per tutto il tempo che potrà occorrere, la sovrimposta del 5 per cento per la costituzione del fondo speciale delle strade obbligatorie.

(Approvato).

Art. 3.

Il comune di Campobello (Trapani) è autorizzato ad applicare ai bilanci 1894-95, 96 e 97 la sovrimposta ai tributi diretti di L. 5000 per essere in grado di pareggiare il bilancio 1894 e di estinguere un mutuo di L. 8,715 60, che per spese straordinarie ha deliberato di contrarre con la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

(Approvato).

Art. 4.

Il comune di Davagna (Genova) per provvedere all'ammortamento di due mutui uno di L. 63,000, contratto nel 1891 e l'altro di lire 60,000 da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato a riscuotere la sovrimposta di L. 7,838 04 a cominciare dal 1895 a tutto il 1921.

Al comune stesso è inoltre concessa pel 1894 la sovrimposta di L. 5581 96 e per tutto il tempo che occorrerà, la sovrimposta del 5 per cento sui tributi diretti per la costituzione del fondo speciale delle strade obbligatorie.

(Approvato).

Art. 5.

Il comune di Nè (Genova) a principiare dal 1895 a tutto il 1914 è autorizzato ad applicare la sovrimposta ai tributi diretti di L. 4121 10 per far fronte all'ammortamento di due mutui, l'uno di L. 40,000, già contratto, e l'altro di L. 20,000 da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti.

Lo stesso comune è autorizzato ad applicare, per tutto il tempo che potrà occorrere, la sovrimposta del 5 per cento per la costituzione del fondo speciale delle strade obbligatorie.

(Approvato).

Art. 6.

È concessa al comune di Piatto (Novara) la sovrimposta ai tributi diretti di L. 1401 96 dall'anno 1895 a tutto il 1921 per provvedere all'ammortamento di due mutui, l'uno di lire 12,000, già contratto, e l'altro di L. 10,000, da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti per lavori stradali nella consortile Broglio-Piatto-Valdengo.

Il comune stesso potrà applicare, infino a che occorrerà, la sovrimposta del 5 per cento per la costituzione del fondo delle strade obbligatorie.

(Approvato):

Art. 7.

Piedimonte Etneo (Catania) per provvedere al pareggio del bilancio 1894 e all'ammortamento di due prestiti, di L. 28,000 l'uno, di L. 75,000 l'altro, contratti con la Cassa di soccorso di Palermo, è autorizzato a sovrimporre ai tributi diretti la somma di L. 7953 77 nell'anno corrente 1894; di L. 6882 96 negli anni dal 1895 al 1907, e di L. 4978 92 dal 1908 a tutto il 1913.

(Approvato):

Art. 8.

È data facoltà al comune di Ponzano Romano (Roma) di sovrimporre ai tributi diretti dal 1895 a tutto il 1909 la sovrimposta di lire 6719 04 da delegarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento di tre mutui, due di L. 50,000 e 5000 contratti nel 1884, e un terzo di L. 38,998 97 da contrarsi per l'estinzione di debiti onerosi e per provvedere ad alcuni lavori nell'interesse dell'igiene.

(Approvato):

Art. 9.

Il comune di Paternò (Catania), per provvedere all'ammortamento di un prestito di lire 96,600 contratto con la Cassa depositi e prestiti ed estinguibile nel 1900, nonchè all'ammortamento di un altro prestito di L. 83,677 20 da contrarsi con la Cassa di soccorso di Palermo pel pagamento del contributo al Consorzio della Circum-Etnea, è autorizzato a sovrimporre ai tributi diretti dal 1895 al 1900 la sovrimposta di L. 13,457 34; nonchè la sovrimposta 5 per cento occorrente per la costituzione del fondo speciale delle strade comunali obbligatorie:

Allo stesso comune è data facoltà di applicare al bilancio 1894 la sovrimposta di lire 34,282 40.

(Approvato).

Art. 10.

Per provvedere all'ammortamento di tre mutui, due già contratti con la Cassa depositi e prestiti, estinguibili rispettivamente nel 1908 e nel 1910, e un terzo di L. 100,000 da contrarsi con la Cassa di soccorso di Palermo pel pagamento del contributo al Consorzio della Circum-Etnea e pei lavori del cimitero al comune di Riposto (Catania), è concessa facoltà di sovrimporre ai tributi diretti la somma di L. 10,840 86 dal 1894 al 1908; di L. 9565 50 dal 1909 al 1910, e di L. 6,638 58 dal 1911 a tutto il 1923.

(Approvato).

Art. 11.

Il comune di *Trentinara* (Salerno) è autorizzato ad applicare per 25 anni, a partire dal 1895, la sovrimposta ai tributi diretti di lire 7610 53 per provvedere all'ammortamento di un prestito di L. 28,100 da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, e di altri due già contratti con la Cassa stessa e da unificarsi a nuovo, liquidabili al 31 dicembre 1894 in L. 79,051 26.

Al comune stesso è data facoltà di applicare per tutto il tempo che potrà occorrere la sovrimposta 5 per cento sui tributi diretti per la costituzione del fondo speciale delle strade obbligatorie.

(Approvato).

Art. 12.

I comuni indicati nell'elenco che segue sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1894 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-86 od il limite legale, applicandola nell'ammontare fissato per ciascun comune nell'elenco che segue:

ELENCO.

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA autorizzata per l'anno 1894	
			somme effettive	aliquote
1	Alessandria	Berzano di Tortona	3,544 62	3.61938
2	Id.	Fiaccone	3,855 45	1.39875
3	Id.	Maranzana	8,343 76	3.34726
4	Id.	Pareto.	11,858 78	1.75676
5	Id.	Quaranti	9,025 26	5.58912
6	Id.	Villadeati	30,382 45	1.82453
7	Ancona.	Corinaldo.	22,599 05	0.694696
8	Id.	Genga	10,184 83	1.0666
9	Avellino	S. Angelo all'Esca	5,119 32	0.5280
10	Id.	Grottolella	5,338 »	0.681116
11	Bari.	Rutigliano	34,000 »	—
12	Id.	S. Michele	12,876 72	0.854117
13	Id.	Spinazzola	103,260 61	—
14	Benevento.	Buonalbergo.	9,623 27	0.6691
15	Id.	Foglianise	6,677 97	0.8258
16	Id.	S. Giorgio la Molara	21,917 20	0.8421
17	Id.	Santa Croce del Sannio	7,172 19	1.06
18	Bergamo	Adrara S. Martino.	6,681 51	0.9936
19	Id.	Berbenno.	4,376 97	1.4253
20	Id.	Bolgare	5,911 27	0.590
21	Id.	Bondopetello.	4,275 06	3.4034
22	Id.	Bossico	2,211 60	1.460
23	Id.	Brusaporto	5,444 45	1.0748
24	Id.	Calepio	3,331 20	1.1477
25	Id.	Calusco	11,827 90	1.2291
26	Id.	Casirate d'Adda	5,551 75	0.5790
27	Id.	Carvico	6,601 62	1.2168

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA autorizzata per l'anno 1894	
			somme effettive	aliquote
28	Bergamo	Cepino	1,263 82	1.9836
29	Id.	Clanezzo	5,400 »	2.2914
30	Id.	Colzate	2,519 92	1.4243
31	Id.	Costa Serina	5,846 69	2.2862
32	Id.	Costa Volpino	6,800 »	—
33	Id.	Erve	3,128 78	3.0047
34	Id.	Fino del Monte	4,412 09	5.4950
35	Id.	Fornovo S. Giovanni	7,234 »	0.9501
36	Id.	Gandellino	9,371 11	2.3565
37	Id.	Gaverina	3,298 26	1.6487
38	Id.	Gorlago	8,077 66	1.2259
39	Id.	Mazzoleni	3,244 74	1.8899
40	Id.	Molini di Colognola	2,354 98	1.8215
41	Id.	Olmo al Brembo	2,350 »	1.4235
42	Id.	Oltrepovo	8,185 90	5.1060
43	Id.	Oltressenda Alta	2,989 16	1.4046
44	Id.	Onore	4,305 08	2.7390
45	Id.	Palazzago	19,926 71	2.2181
46	Id.	Parzanico	3,681 10	1.8100
47	Id.	Pianico	2,912 42	1.8155
48	Id.	Pontirolo Nuovo	6,297 80	0.7342
49	Id.	Premolo	3,927 89	1.9903
50	Id.	Romano Lombardo	16,751 66	0.5786
51	Id.	Rovetta	6,319 90	1.7455
52	Id.	Sant'Antonio d'Adda	6,064 33	2.7102
53	Id.	Sforzatica	7,706 79	1.0765
54	Id.	Solto	4,977 58	1.2103

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA autorizzata per l'anno 1894	
			scemme effettive	aliquote
55	Bergamo	Torre Pallavicina	7,992 27	0.8404
56	Id.	Valleve	2,827 33	3.3296
57	Id.	Vigolo	4,926 08	1.1347
58	Id.	Villa d'Adda	11,500 »	1.3004
59	Id.	Villongo Sant'Alessandro	5,091 30	1.3145
60	Bologna	Fontana Elice	11,066 22	1.7496
61	Brescia	Alone	2,000 »	2.5163
62	Id.	Bienno	15,616 27	2.3301
63	Id.	Chiari	52,270 38	0.7863
64	Id.	Cimbergo	2,820 27	1.4480
65	Id.	Edolo	11,760 75	1.7341
66	Id.	Lumezzane Sant'Apollonio	11,045 49	2.1668
67	Id.	Prandaglio	2,485 30	1.7176
68	Id.	Toscolano	14,900 »	1.3050
69	Caltanissetta	Butera	38,670 58	0.691654
70	Id.	Delia	5,854 »	0.654706
71	Id.	Mazzarino	50,232 55	0.785530
72	Id.	Marianopoli	8,100 »	1.34267
73	Id.	Niscemi	11,853 14	0.46636
74	Id.	Piazza Armerina	74,813 45	0.708016
75	Id.	Pietraperzia	20,919 27	0.561350
76	Id.	Serradifalco	39,357 14	1.74782
77	Campobasso	S. Giovanni in Galdo	3,046 12	0.4065
78	Caserta	Cumignano e Gallo	7,439 96	0.81
79	Catania	Aci Castello	7,755 05	1.1387
80	Id.	Belpasso	25,051 63	0.48960
81	Id.	Centuripe	20,762 82	0.44241

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA autorizzata per l'anno 1894	
			somme effettive	aliquote
82	Catania	Cerami	11,088 »	0.622501
83	Id.	Gagliano Castelferrato	7,351 10	0.481149
84	Id.	Licodia Eubea	24,113 88	0.721558
85	Id.	Militello	28,447 40	0.71690
86	Id.	Mirabella	9,410 23	0.91272
87	Id.	Nissoria	5,079 28	0.25181
88	Id.	Palagonia	21,191 24	0.79726
89	Id.	Ramacca	31,965 95	0.37055
90	Id.	Sperlinga	13,558 80	1.161615
91	Id.	Trecastagne	7,842 05	0.73132
92	Id.	Zaffarano	7,583 26	0.552905
93	Catanzaro	Casino	8,446 49	1.545818
94	Id.	Davoli	8,132 17	0.668422
95	Id.	Ioppolo	5,000 »	0.949674
96	Id.	Magisano	9,096 37	1.576130
97	Id.	Monterosso	6,974 70	0.644851
98	Id.	S. Gregorio d'Ippona	7,396 61	0.622587
99	Id.	Santa Severina	6,452 67	0.726073
100	Id.	Settingiano	6,000 »	0.7563076
101	Id.	Scandale	7,000 »	0.791906
102	Chieti	Tocco Casauria	9,926 04	0.57
103	Id.	S. Vito Chietino	9,647 45	0.96
104	Id.	Villarielli	3,500 »	0.81
105	Como	Castello Valtravaglia	2,570 53	1.2148
106	Id.	Sangiano	3,049 34	1.5278
107	Cosenza	Amendolara	2,231 29	0.376405
108	Id.	Bisignano	2,446 43	0.115619

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA autorizzata per l'anno 1894	
			somme effettive	aliquote
109	Cosenza	Caloveto	10,361 83	0.985421
110	Id.	Campana	5,229 44	0.447991
111	Id.	Cleto	8,364 37	0.935117
112	Id.	Corigliano Calabro	74,212 03	0.763248
113	Id.	Dipignano	3,799 87	0.342719
114	Id.	Lungro	10,240 »	1.181863
115	Id.	Malito	3,086 86	0.644320
116	Id.	Rogiano Gravina	13,233 37	0.975987
117	Id.	S. Giovanni in Fiore	22,740 17	0.634651
118	Id.	Zampano	7,878 92	1.859876
119	Cuneo	Bonvicino	7,588 60	3.11915
120	Id.	Bosia	3,889 48	2.0987
121	Id.	Brossasco	6,058 35	0.96015
122	Id.	Caraglio	24,466 93	0.6840
123	Id.	Castelletto Monforte	2,046 79	4.1840
124	Id.	Castellino Tanaro	4,608 76	1.4203
125	Id.	Cigliè	6,700 21	2.4513
126	Id.	Cossano Belbo	25,129 74	3.0297
127	Id.	Cravanzana	7,528 67	2.6818
128	Id.	Grinzane	7,351 49	2.3944
129	Id.	Guarene	13,307 94	0.8410
130	Id.	Montaldo Mondovì	12,117 93	1.6054
131	Id.	Murazzano	18,198 11	1.7808
132	Id.	Niella Belbo	7,775 31	2.1418
133	Id.	Niella Tanaro	13,000 47	2.2085
134	Id.	Pontechianale	7,447 13	2.58528
135	Id.	Roccabruna	8,095 53	1.3880

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA autorizzata per l'anno 1894	
			somme effettive	aliquote
136	Cuneo	Rossana	13,613 27	2.2344
137	Id.	Sale Langhe	8,493 19	1.5393
138	Id.	Scaletta Uzzone	3,091 51	3.4887
139	Id.	Verduno	9,158 21	2.1407
140	Firenze.	Marliana	19,830 83	2.8306
141	Foggia.	Trinitapoli	59,014 60	0.65501
142	Genova.	Bardino Vecchio	4,434 16	4.98954
143	Id.	Cairo Montenotte	25,000 »	—
144	Id.	Campomorone	20,000 »	1.2901
145	Id.	Carrodano	3,665 43	1.4336
146	Id.	Casella	10,734 58	1.54958
147	Id.	Rocchetta Cengio	2,608 25	3.08697
148	Girgenti	Aragona	48,048 61	1.557
149	Id.	Racalmuto	8,371 64	0.249
150	Id.	Sambuca Zabut.	34,000 »	—
151	Grosseto	Arcidosso.	50,360 41	3.903983
152	Id.	Cinigiano	50,889 90	2.323734
153	Id.	Montieri	34,891 67	3.83970
154	Lecce	Latiano	22,673 10	0.8141
155	Id.	Monteparano.	4,590 68	0.8869
156	Messina	Alcara li Fusi	6,000 »	—
157	Id.	Ali	10,052 63	1.0260
158	Id.	Castel di Lucio.	2,991 56	0.4765
159	Id.	Mongiuffi Melia	6,500 »	1.49125
160	Id.	Floresta	3,840 »	1.5023
161	Id.	Pettineo	13,321 »	0.9792
162	Id.	Roccavaldina	15,747 54	2.2355

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Num d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA autorizzata per l'anno 1894	
			somme effettive	aliquote
163	Messina	Spadafora S. Martino	8,470 »	0.80
164	Id.	Tusa	13,836 89	0.62106
165	Id.	Venetico	6,785 23	1.9369
166	Milano	Balsamo	13,790 37	1.6228
167	Id.	Biassono	12,212 55	1.3765
168	Id.	Bollate	24,115 22	1.0314
169	Id.	Bresso	10,972 03	1.7258
170	Id.	Busto Garolfo p. la fraz. di Villa Cortese	5,671 91	1.5788
171	Id.	Ceriano Laghetto	5,630 83	—
172	Id.	Cesano Maderno	17,052 61	1.4673
173	Id.	Marnate	4,711 12	1.0062
174	Id.	Mezzago	6,750 »	1.7266
175	Id.	Solbiate Olona	3,001 72	1.6780
176	Id.	Vedano al Lambro	7,580 01	1.1598
177	Id.	(Vergiate (capol.)	5,200 65	1.2982
		Vergiate } fraz. di Cimbro	2,454 99	1.5017
		id. Cuirone	3,297 55	1.6193
178	Modena	Montefiorino	12,766 »	0.975203
179	Id.	Pavullo	36,541 83	1.6036705
180	Napoli	Barano d'Ischia	10,044 70	1.17
181	Id.	Pianura	18,800 »	0.722
182	Id.	S. Sebastiano al Vesuvio	25,020 64	0.679
183	Id.	Serrara Fontana	4,000 »	1.066
184	Novara	Carciago	2,000 »	1.1843
185	Id.	Fontanetto Po	16,299 13	0.4786
186	Id.	Pezzana	18,769 39	0.6619
187	Id.	Roasenda	3,591 39	0.6368

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA autorizzata per l'anno 1894	
			somme effettive	aliquote
188	Novara	Villarboit	10,405 76	0.84056
189	Palermo	Alia	1,315 59	0.56678
190	Id.	Alimena	16,959 28	0.93318
191	Id.	Altavilla Milicia	8,607 08	0.59285
192	Id.	Bompietro	12,335 44	1.0303
193	Id.	Carini	72,250 63	1.18585
194	Id.	Cefalà Diana	7,079 12	1.33403
195	Id.	Collesano	20,351 54	0.492948
196	Id.	Sclafani	22,451 29	0.66842
197	Parma	Langhirano	39,393 »	1.347712
198	Id.	Parma	126,000 »	0.524989
199	Pavia	Bobbio	35,251 14	1.90255
200	Id.	Scaldasole	10,009 49	0.71658
201	Id.	Suardi	11,299 36	1.58289
202	Id.	Tromello	27,535 41	0.75824
203	Perugia	Castel di Tora	4,541 92	0.992096
204	Id.	Piediluco	10,637 15	1.686
205	Pisa	Vecchiano	19,970 75	0.5546
206	Porto Maurizio	Baiardo	5,545 04	4.273
207	Potenza	Tricarico	23,850 58	0.58534
208	Reggio Calabria	Delianova	19,695 26	2.51
209	Id.	Feroleto della Chiesa	4,734 83	0.76
210	Id.	Seminara	10,238 80	—
211	Id.	Sant' Eufemia	13,765 56	1.08
212	Id.	San Roberto	8,641 22	1.10
213	Reggio Emilia	Correggio	81,774 52	0.9967
214	Id.	Scandiano	34,192 23	0.645334

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA autorizzata per l'anno 1894:-	
			somme effettive	aliquote
215	Roma	Artena	23,600 04	1.3672
216	Id.	Bellegra	10,043 »	2.00372
217	Id.	Campagnano di Roma	40,985 06	1.33622
218	Id.	Capranica Prenestina	5,888 09	1.95518
219	Id.	Ferentino	47,257 76	0.980719
220	Id.	Frascati	43,823 36	0.85178
221	Id.	Fumone	4,429 64	1.2506
222	Id.	Gerano	9,165 63	2.21556
223	Id.	Grotte Santo Stefano	6,770 19	2.111319
224	Id.	Manziana	6,721 86	0.81063
225	Id.	Mentana	14,970 01	1.2166
226	Id.	Montecelio	15,348 42	0.98719
227	Id.	Montelanico	7,051 59	1.16205
228	Id.	Montelibretti	42,809 54	2.63756
229	Id.	Monterosi	8,714 48	1.5359
230	Id.	Montorio Romano	7,196 31	2.19751
231	Id.	Moricone	7,864 40	1.9286
232	Id.	Nerola	6,489 87	1.6756
233	Id.	Norma	11,092 19	1.37768
234	Id.	Palombara Sabina	34,146 70	1.35890
235	Id.	Patrica	11,038 73	1.2303
236	Id.	Rocca Canterano	4,266 28	1.2977
237	Id.	Roccalvecce	7,055 12	1.1283
238	Id.	Rocca Priora	16,400 »	1.40921
239	Id.	Roiate	3,342 »	1.8826
240	Id.	San Lorenzo Nuovo	5,827 16	0.8197
241	Id.	Scrofano	10,050 74	1.14287

LEGISLATURA XVIII — 1.^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA autorizzata per l'anno 1894	
			somme effettive	aliquote
242	Salerno	Alfano	2,324 26	1.23456
243	Id.	Altavilla Silentina	11,415 09	0.43346
244	Id.	Casaletto Spartano	7,944 50	1.85727
245	Id.	Castelnuovo di Conza	4,729 70	1.02093
246	Id.	Ceraso	13,374 71	1.16121
247	Id.	Giffoni Valle Piana	12,815 01	0.50503
248	Id.	Gioi	6,895 22	1.41215
249	Id.	Lustra	3,825 62	0.80145
250	Id.	Orria	6,173 65	1.67602
251	Id.	Perdifumo	8,246 18	0.84599
252	Id.	Romagnano al Monte	2,902 66	1.50719
253	Id.	Rutino	3,395 »	0.71392
254	Id.	Sacco	3,343 06	0.76715
255	Id.	San Mango Piemonte	3,100 »	0.64591
256	Id.	Santomenna	2,694 04	0.74300
257	Id.	Serramezzana	1,936 76	0.84833
258	Id.	Stio	3,744 24	0.73800
259	Id.	Tegiano	19,353 35	0.90604
260	Id.	Tramonti	15,079 58	0.74563
261	Sassari	Cargeghe	4,799 94	1.57648
262	Siracusa	Buscemi	16,462 75	—
263	Id.	Ragusa	90,000 »	—
264	Id.	Monterosso Almo	18,477 09	1.1521118
265	Id.	Sortino	28,608 18	1.04584
266	Teramo	Campoli	10,822 93	0.4731
267	Id.	Cellino. Attanasio	9,724 29	0.8511
268	Id.	Corvara	2,523 72	1.06

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA autorizzata per l'anno 1894		
			somme effettive	aliquote	
269	Teramo	Farindola	7,347 82	1.049	
270	Id.	Moscufo	5,723 39	0.5031	
271	Id.	Nereto	3,700 »	0.5241	
272	Id.	Notaresco	21,464 01	1.35	
273	Id.	Picciano	3,675 73	0.8545	
274	Id.	Silvi	8,517 87	0.8117	
275	Id.	Teramo	92,400 95	1.083	
276	Trapani	Gibellina	11,258 64	0.526308	
277	Id.	Salaparuta	20,804 13	1.200057	
278	Id.	Salemi	28,879 44	0.442622	
279	Id.	Trapani	37,540 42	0.367818	
280	Udine	Attimis	17,657 23	2.6705	
281	Id.	Budoia	9,411 30	1.4644	
282	Id.	Carlino	8,608 99	1.1295	
283	Id.	Castelnuovo	16,141 99	4.20103	
284	Id.	Castions di Strada	9,998 78	0.805012	
285	Id.	Clanzetto	15,397 64	4.258	
286	Id.	Cordenons	21,924 80	—	
287	Id.	Corno di Rosazzo	5,024 58	0.82	
288	Id.	Dignano {	Fraz. di Dignano	4,317 62	1.681041
			Id. Bonzicco	1,402 02	1.838089
			Id. Carpaccio	4,334 39	2.00735
			Id. Vidulis	1,575 86	1.56883
289	Id.	(Enemonzo) Frazione di Quinis	1,832 »	3.33133	
290	Id.	Erto Casso	4,615 30	4.1858	
291	Id.	Fanna	9,151 64	1.7158	
292	Id.	Feletto Umberto	8,242 91	1.57251	

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA autorizzata per l'anno 1894		
			somme effettive	aliquote	
293	Udine	Fiume	Fraz. di Fiume	9,693 09	1.2455
			Id. Cimpello	2,775 46	1.227
294	Id.	Fontanafredda (Frazione di Vigonovo)		12,700 28	1.5338
295	Id.	Frisanco		11,955 36	3.4411
296	Id.	Gonars		17,163 93	1.2507
297	Id.	Lauco		5,146 72	4.20
298	Id.	Lestizza	Fraz. di Lestizza	3,201 19	1.38
			Id. Carpenedo	1,903 55	1.218
			Id. Villacaccia	2,036 43	1.23
299	Id.	Majano	Frazione di Majano	13,162 81	1.70
			Id. Susans	5,212 84	1.50
300	Id.	Manzano		12,033 06	0.90
301	Id.	Moggio	Fraz. di Moggio Sopra	2,450 06	1.67
			Id. Ovedauo	1,605 26	3.50
302	Id.	Moimacco		1,882 94	0.9250
303	Id.	Morsano		13,974 92	1.5699
304	Id.	Palazzolo della Stella		10,355 22	1.11
305	Id.	Pasian di Prato	Fraz. Pasian di Prato	4,686 89	2.09182
			Id. Passons	1,519 70	2.13459
			Id. Colloredo	5,015 33	1.806
306	Id.	Porpetto		6,827 44	1.12
307	Id.	Povoletto	Frazione. Povoletto	17,299 86	1.64
			Id. Savorgnano	6,294 32	1.83
308	Id.	Raccolana		5,970 63	3.042
309	Id.	Raveo		3,223 11	2.9474
310	Id.	Resiutta		1,197 09	0.922087

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Num. d'ordine	PROVINGIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA autorizzata per l'anno 1894	
			somme effettive	aliquote
311	Udine	Rive d'Arcano { Fraz. Rive d'Arcano Id. Arcano Superiore	7,281 44 3,764 64	1.40 1.40
312	Id.	(S. Daniele del Friuli) Fraz. Villanova	3,663 54	1.63226
313	Id.	San Quirino	17,208 51	1.6993
314	Id.	San Vito al Tagliamento . .	31,191 10	0.97
315	Id.	Sedegliano	29,455 »	2.09
316	Id.	Socchieve . . { Fraz. di Dignidis . Id. Lungis . Id. Nonta . Id. Socchieve . Id. Viaso .	625 74	1.29
			514 39	1.49
			178 06	0.99
			638 99	0.79
317	Id.	Teor	8,679 51	1.3144
318	Id.	Trasaghis-Braulius	2,247 15	3.4233
319	Id.	Travesio	7,488 01	2.2646
320	Id.	Tricesimo . . { Frazione di Ara . Id. Laipacco	5,103 42	1.40
			1,378 60	1.60
321	Id.	Vito d'Asio	16,673 76	4.00
322	Venezia	Campagna Lupia	21,644 83	1.462539
323	Vicenza	Barbarano	22,407 09	1.33
324	Id.	Molvena (Capoluogo)	11,182 40	1.99
325	Id.	Zugliano . . { Fraz. di Zugliano . Id. Centrale . Id. Grumolo .	8,413 74	1.29
			6,394 09	1.38
			6,321 43	1.22

(Approvato).

Art. 13.

Le provincie indicate nell'elenco che segue sono autorizzate ad eccedere con il bilancio 1894 il rispettivo limite medio triennale 1884-1886 della sovrimposta ai tributi diretti, applicandola nell'ammontare per ciascuna provincia fissato nell'elenco che segue:

N. d'ordine	PROVINCIE	Sovrimposta 1894	
		somma effettiva	aliquota
1	Ancona	847,800 50	0.6329
2	Chieti	817,000 »	0.683

(Approvato).

Art. 14.

I comuni di Agropoli, Castellabate e Laureana Cilento (Salerno) sono autorizzati ad applicare al bilancio 1893 la sovrimposta ai tributi diretti per ciascuno fissata nell'elenco che segue:

N. d'ordine	COMUNI	Sovrimposta 1894	
		somma effettiva	aliquota
1	Agropoli	10,253 32	0.77035
2	Castellabate . .	13,982 77	1.0477
3	Laureana Cilento	4,022 03	0.58862

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del progetto di legge: « Operazioni elettorali amministrative e politiche e sanzioni penali; eleggibilità e tempo in cui restano in carica i consiglieri comunali e provinciali. » (N. 255).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Operazioni elettorali, amministrative e politiche e sanzioni penali; eleggibilità e tempo in cui restano in carica i consiglieri comunali e provinciali ».

Pregò di dar lettura del progetto di legge. Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge: (Vedi stampato N. 255).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare all'onor. senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io mi permetto di esporre una considerazione al Governo e di rivolgergli una preghiera.

Le disposizioni di questa legge ed anche in gran parte quelle della legge che abbiamo votato relativamente alla revisione delle liste elettorali, non potrebbero essere eseguite in tempo e regolarmente in quei comuni dove il Consiglio comunale è sciolto.

In tali comuni non si potrebbe nominare la Commissione che deve rivedere le liste elettorali se noi non diamo facoltà al Commissario regio di nominare, in luogo del Consiglio, questa Commissione.

Se noi dovessimo seguire le norme stabilite nei casi ordinari previsti dalla legge, la Commissione dovrebbe essere nominata dal Consiglio comunale, e nel caso attuale, siccome il Consiglio comunale non ci è, bisognerebbe che l'elettore nominasse un Consiglio comunale appositamente, perchè questo, alla sua volta, nominasse la Commissione, la quale dovrebbe dopo rivedere le liste elettorali, onde segua poi la definitiva nomina del Consiglio comunale.

Avremmo adunque due elezioni successive, l'una che incalza l'altra e la prima non avrebbe che lo scopo di nominare la Commissione. Ora evidentemente questo non può essere un modo pratico e razionale di procedimento, perchè impedirebbe di arrivare in tempo a fare le revisioni delle liste e tutte le operazioni elettorali nei termini previsti dalla legge. Inoltre sarebbe anche illegale e contraddittorio il fare le elezioni del Consiglio che deve nominare la Commissione in base alle liste elettorali vecchie, mentre avremo già la nuova legge in vigore che ne prescrive la revisione.

Questi sono già inconvenienti gravi, ma il più grave inconveniente è quello di chiamare due volte di seguito gli elettori a votare.

Si ha grande difficoltà ad averli una volta, come si farà ad indurli a presentarsi alle urne due volte di seguito, l'una per formare il Consiglio che deve nominare la Commissione rive-

ditrice delle liste e l'altra per nominare nuovamente il vero Consiglio comunale?

La maggior parte degli elettori non si presenteranno e così andranno a votare soltanto quelli che hanno lo scopo prefisso di preparare il terreno alla nomina di una Commissione partigiana che abbia il loro gradimento.

La cosa mi sembra pericolosa, e credo che il Governo vorrà provvedervi col dare facoltà di nominare la Commissione al commissario regio che rappresenta l'Amministrazione comunale durante lo scioglimento del Consiglio.

La legge ha stabilito bensì che nei luoghi dove il Consiglio comunale è sciolto, la revisione delle liste si faccia dalla Commissione antecedente, ma questa Commissione non vi è al primo attuarsi della legge.

È un caso speciale quindi che si verifica solo la prima volta in cui la legge viene applicata. Abbiamo quindi una lacuna, e, trattandosi di procedura, il regolamento potrà supplirvi.

Senza aggiungere altre considerazioni spero che il Governo vedrà gli inconvenienti a cui si va incontro con un procedimento di questa natura così in contraddizione collo spirito della legge ed avrò da lui una risposta soddisfacente, senza che io abbia il bisogno di fare una proposta da sottoporre al Senato, che, nel momento in cui siamo, vorrei evitare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cancellieri.

Senatore CANCELLIERI. Ho domandato la parola nella discussione generale per trarre argomento da questo disegno di legge a raccomandare, che si porti dal Ministero lo esame sopra altri argomenti, i quali non sono contemplati in questa legge, ma che, a mio avviso, meritano di essere tenuti in considerazione per ulteriori modificazioni, di cui abbisogna la vigente legge comunale e provinciale.

Una delle anomalie, che si riscontrano nella esecuzione di essa, è questa: l'art. 249 prescrive, che i consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni quando si tratta di interessi propri, e nell'art. 90 si dice, che il ricorso contro le operazioni elettorali, deferite per il giudizio al Consiglio comunale, debbesi notificare alla parte che può avere interesse, e che il sindaco farà notificare la decisione del Consiglio allo interessato.

Intanto, nelle elezioni generali, i consiglieri

proclamati eletti sono appunto quelle persone stesse, alle quali, come ad interessate, si deve notificare, sotto pena di nullità, il ricorso contro le operazioni elettorali.

Ebbene, mentre che la legge da un canto dà obbligo di considerare come interessati i candidati proclamati eletti e di notificare ad essi il ricorso, la stessa legge lascia, che le medesime persone interessate siedano poi come giudici, nella qualità di consiglieri comunali, per decidere sul merito del ricorso medesimo funzionando in tal modo nella stessa contestazione come giudici e parti.

Questa è una vera anomalia, che credo urgente doversi fare cessare. È davvero inconcepibile, che possa una legge autorizzare la scandalosa posizione di sedere, come giudici di un ricorso, quelle stesse persone, alle quali il ricorso è notificato come a parti interessate, ed alle quali si deve notificare egualmente, come ad interessati, la decisione da loro stessi pronunciata.

Se dovessi esporre il mio avviso, non mancherebbe il mezzo semplice di provvedere a questo sconcio disponendo, che tutti i ricorsi contro operazioni elettorali siano sottoposti in primo grado alla Commissione provinciale, in secondo grado alla quarta sezione del Consiglio di Stato.

Si otterrebbero in tal modo decisioni emesse da magistrature disinteressate del tutto, e non più si potrebbe avere l'indecente spettacolo di vedere le stesse persone sedere come giudici e parti nello stesso tempo.

Premuroso di vedere approvato e tradotto in legge questo disegno di legge, non presento alcuna proposta aggiuntiva, che darebbe luogo al rinvio di tutto il progetto all'altro ramo del Parlamento.

Perciò mi limito a raccomandare, che sia tenuto conto delle mie osservazioni per farne oggetto di studio allo scopo di provvedere con altra legge allo sconcio da me lamentato, e qui mi cade in acconcio sottoporre un'altra osservazione.

Nella discussione della riforma del 1889 alla legge comunale e provinciale, l'art. 189 restò quale si trovava nella legge del 1865, senza che fosse modificato in conformità ai nuovi criteri, i quali prevalsero in detta riforma. L'articolo 189 riguarda le operazioni della deputa-

zione provinciale nelle elezioni dei consiglieri provinciali, dopo essersi detto che alla elezione dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche, e colle stesse norme e regole fissate per le elezioni comunali. È da ricordarsi intanto che le norme per le elezioni comunali sono stabilite nell'art. 84, in cui è detto che l'ufficio dei presidenti riuniti fa lo spoglio e decide sulle questioni insorte in occasione delle operazioni ad essi affidate.

La mia raccomandazione è semplicissima; essa è diretta a che sia modificato il testo dall'art. 189 in conformità al testo dell'art. 84, che riguarda le disposizioni per le elezioni comunali; in modo che la deputazione per le elezioni provinciali non abbia un compito diverso da quello che ha l'adunanza dei presidenti per le elezioni comunali. Convien togliersi il dubbio che possa la deputazione provinciale esercitare i poteri di corpo giudicante in grado di appello sulle contestazioni definite in primo grado dagli uffici elettorali, mentre in tutta l'economia della legge comunale campeggia il principio, che volendosi impugnare le operazioni elettorali si debba ricorrere direttamente ai Consigli e non mai ad alcuna autorità intermedia.

Dopo questi cenni non credo dovermi dilungare per una maggiore dimostrazione della mia tesi, la quale è confortata dal complesso delle disposizioni, che fecero oggetto della riforma del 1889, e per cui è d'uopo convenire, che per mera disattenzione non fu compreso l'art. 189 tra quelli, di cui si doveva modificare il testo per non rimanere dissonante dai principii della riforma. Riassumendomi conchiudo, che si tenga presente la convenienza di far sì che il testo dell'articolo 189 sia corrispondente al testo dell'articolo 84: quello per le elezioni provinciali e questo per le elezioni comunali.

Spero che queste osservazioni possano trovare favorevole accoglienza presso la Commissione e presso il Ministero.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *dell' Ufficio centrale*. Io faccio parte dell' Ufficio centrale, ed in esso avevo approvato la prima legge che, in Senato, venne in discussione, me assente; ho anche approvato, e approvo, la legge attualmente in esame.

Le due leggi sostanzialmente non sono che una. Valgono a determinare in modo formale l'unità del processo per la compilazione delle liste elettorali, politiche e amministrative, l'unità delle operazioni elettorali, amministrative e politiche, e delle sanzioni penali.

Vi ha, in questa seconda legge, qualche cosa di speciale, che riguarda la durata e le rinnovazioni dei consiglieri comunali e provinciali; e vi ha ben pure qualche altra disposizione subalterna, volta a facilitare alcune deliberazioni, o a risolvere qualche questione sollevatasi nella giurisprudenza, di che ha fatto parola l'onorevole collega relatore.

Io do voto favorevole alla legge, perchè penso essa sia, in una con la precedente, non dirò la sola, ma certo la precipua, fra tutte quelle nella presente legislatura presentate al Parlamento, che abbia sostanza complessivamente benefica. E lo provo.

Altra volta, al presentarsi di un nuovo Ministero (quello che ha preceduto l'attuale), ebbi a rilevare in Senato, che l'organismo, e più il funzionamento dei poteri dello Stato, lasciavano molto a desiderare; e che, quando le questioni gravissime di ordine economico-finanziario-amministrativo-politico si vogliono affrontare e risolvere bene, io pensava, si erri grandemente immaginando che, con le istituzioni, quali esse sono e quali funzionano, ciò possa esser fatto. Imperciocchè quello che aveva, ed avrà ancora per parecchio tempo, grande bisogno di restauri, è, a mio giudizio, lo strumento costituzionale, riguardato in tutti i suoi fattori, organi, esercizi.

Ora questa legge, secondo me, è eminentemente benefica, perchè appresta qualche rimedio circa al massimo fattore costituzionale, che è la formazione delle liste e le votazioni; senza per altro dissimulare che nella legge stessa sia un po' di parvenza, non dirò retrograda, ma esageratamente conservativa.

Con cotesta legge, infatti, - parlo della presente congiunta all'altra che l'ha preceduta di pochi giorni - non si tratta di allargare il suffragio; nemmeno, dirò così, di consolidarne l'esercizio nei termini latissimi, comechè difformi, in cui la legge era stata interpretata ed attuata. Si tratta di attuare un sistema di garanzie, che possa valere ad eliminare, al possibile, l'arbitrio, l'artificio, dirò pure il delitto: in grazia

dei quali è stato, ed è, ingente il numero degli elettori, che avrebbero meritato di essere considerati tali, e non lo sono stati, e nol sono, innumerevoli poi sono stati, e sono, quelli che ne hanno usurpato, e usurpano. la qualità.

Questo, è inutile osservarlo, ha una suprema influenza sulla costituzione dei poteri pubblici. E abbiamo veduto, in occasione non remota, che la sinistra influenza per il mal governo, e, in qualche punto, per l'insufficienza della legge, non si è circoscritta al ramo elettivo del Parlamento; si è diffusa invece a tutto l'organismo e funzionamento degli altri poteri dello Stato.

Ora questa legge che, ripeto, io considero, malgrado le sue parvenze eccessivamente conservative, eminentemente giusta, apporta qualche valevole riparo.

Di certo, non mi sarei opposto a che una massa di elettori, come quella che c'è stata fin qui, fosse, non che conservata, ingrandita; e però, nel lodare la legge, non mi felicito dello scemamento assoluto che essa produrrà nella massa degli elettori. Ma, conservando o accrescendo l'insieme degli elettori, avrei richiesto si trattasse soltanto di elettori, i quali ne avessero incontestabile il diritto, nei termini della legge; avrei richiesto che non si escludessero elettori, i quali secondo la legge dovrebbero esservi ammessi. Tutto ciò non si è potuto ottenere fin qui; e si è veduto, specie, in modo esorbitante, dacchè si è tornati al collegio uninominale, che basta l'egoismo, l'artificio di un solo comune, sia pure uno dei più piccoli, perchè, — incoraggiato dall'abituale tolleranza delle autorità politiche e amministrative preposte a invigilare all'osservanza della legge, incoraggiato anzi dalla esperienza che si possono compiere delle falsità flagranti, notorie, molteplici, senza incorrere in alcuna penale responsabilità, — perchè, dico, s'imponga a tutto un collegio, sei e più volte più popoloso, una maggioranza che il collegio ripudia.

Posto ciò, e dando il mio voto a questa seconda legge, io limiterò le mie avvertenze ad alcune raccomandazioni, le quali sono di più ordini.

Il Governo aveva presentato il suo progetto di legge all'altro ramo del Parlamento, esigendo che l'elettore sottoscrivesse la lista nel momento della votazione. Contro cotesta pro-

posta si sollevarono diverse obiezioni. Io sono nemico dei vincoli: ma sono amicissimo delle garanzie. Le obiezioni fatte a quella proposta, avuto riguardo agli abusi enormi che si sono compiuti e in modo inegualissimo nelle diverse parti d'Italia, non mi persuadono. Vi ha qualche garanzia nella nuova legge rispetto alla legge vecchia, sotto la quale si son potuti far trovare presenti a votare dal 90 al 98 per cento degli elettori iscritti, comprendendovi assenti, morti, nomi raddoppiati.

È da commendare quanto è prescritto nell'art. 68, n. 2, che modifica gli articoli 68, n. 2, legge elettorale politica e 76 legge comunale e provinciale, che, cioè, prima di procedere allo spoglio delle schede, la nota di identificazione dovrà essere, a pena di nullità, sottoscritta dai membri dell'ufficio, e chiusa in piego sigillato, *con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego*. È da far plauso alla disposizione, che quel piego dovrà essere *consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento*. Ma sarebbe stato pur meglio mantenere l'obbligo della sottoscrizione della lista, per parte dell'elettore votante.

Io prego pertanto l'onor. rappresentante del Governo di vegliare a che tutte le disposizioni di vigilanza e di repressione siano attuate; e di tenere dietro alla esperienza, affinché, ove il Governo si persuada, come io son sicuro che dovrà persuadersi, che, per non essere stata ammessa nella legge la sua proposta, inconvenienti non lievissimi si manifesteranno ancora, veda se non sia il caso, ad un periodo di tempo non lunghissimo, di tornare al Parlamento con una proposta di legge, per cui si aggiunga quel provvedimento.

Un'altra raccomandazione devo fare, sempre nel campo di possibili revisioni della legge. È lodevolissimo il concetto di garantire le minoranze dei Consigli comunali e provinciali nella composizione delle Giunte, preposte alla formazione delle liste elettorali, politiche e amministrative. Cotale Giunta costituiscono proprio una magistratura. In esse pertanto deve raccogliersi, al possibile, ogni garanzia di veracità e imparzialità; e la garanzia mancherà del tutto, ove non vi sia intervento e controllo della minoranza. Ora io raccomando al Governo

di tenere dietro all'applicazione della sua legge; e così esso vedrà che non dappertutto, ma proprio in quelle contrade, dove non si è lavorato che di arbitrio, di artificio e di delitto, si manifesterà l'accennato abuso. La maggioranza lavorerà per allontanare dalle Giunte la minoranza; e vi riuscirà, distribuendo i voti in guisa da prendersi tutti i posti delle Giunte. Ventiquattro su trenta consiglieri comunali, rappresentano la maggioranza; gli altri sei, perchè predestinati a perdere, difficilmente sono tutti di un sol parere, e tutti attivi; e così i 24 basteranno a nominare i quattro commissari, e non lasceranno posto alla minoranza. Lo stesso avverrà nei Consigli composti di un numero minore o maggiore di consiglieri. Nè dico dei Consigli provinciali. È vero che ciascuno non può scrivere, secondo la legge, che un nome; ma, per la riuscita bastando tre voti, si preordina anticipatamente, tra i membri della maggioranza, in modo doloso la distribuzione dei voti, sicchè ciascuno de' suoi eletti non raccolga fuorchè il numero dei voti necessari perchè tutti gli eletti restino a lei: onde si annulla ogni preconcepita difesa o garanzia della minoranza.

Data però la legge quale andiamo a votarla, che cosa ha da fare il Governo?

Secondo me, una sola cosa: vegliare sull'applicazione della legge medesima; ed in tutti quei comuni dove si conoscerà l'artificio, raddoppiare vigilanza, affinchè pei reclami che vengano presentati alla Giunta provinciale e per l'azione del pubblico ministero, da svolgere eventualmente presso l'autorità giudiziaria, s'integri quella giustizia che calcolatamente e dolosamente va manomessa dalla prima Commissione.

In tal guisa si ridurrebbe al minimo la offesa alla legge; chè ne sarebbe pronto il riparo.

Ma il rimedio legislativo, per la Giunta comunale, di certo ci sarebbe, ed anderò ad accennarlo. Però non mi fido, sul momento, di suggerirlo concludentemente intorno alla Giunta provinciale, perchè è più difficile discernere nei Consigli provinciali le minoranze e le maggioranze: ma il maggior bisogno di provvedere è per la Giunta comunale.

Da per tutto, nei Consigli comunali, la minoranza si conosce dal minor numero dei voti riportato nelle elezioni. Ora, se la legge dicesse

che quella rappresentanza che si promette alla minoranza, si deve assicurare lasciando ad essa un posto (o più di un posto, secondo la sua entità) che sarà provveduto esclusivamente mediante i voti della minoranza stessa, — che legalmente si conosce, replico, dai minori voti avuti nelle elezioni, — la difficoltà sarebbe completamente eliminata. Al voto dei consiglieri della minoranza dunque sia serbato quel posto che la deve rappresentare nella Giunta comunale. Ove non si abusasse e si preferisse, come si dovrebbe, moralmente almeno, raccogliere molto maggiori voti che quelli della maggioranza, con ciò solo sarebbero rispettate le ragioni della minoranza. Ma, essendo vano lo sperare ciò dai sentimenti partigiani, è bene si provveda perchè la legge non sia frustrata nei suoi scopi.

E ciò per quel che riguarda le esigenze di carattere legislativo. Ora farò brevissime raccomandazioni di carattere regolamentare.

Secondo è stato rilevato nelle relazioni sull'una e sull'altra legge, il Governo necessariamente deve pubblicare un regolamento, sia perchè di fatto non può reggere l'attuale sulla legge comunale e provinciale, essendo già di questa modificati un numero notevole di articoli, sia perchè le nuove disposizioni vogliono essere disciplinate da regolamento.

Ora c'è un punto, il quale lascia adito ad abusi; ed è quello dell'art. 19, in cui, quale equipollente dell'attestato scolastico, autenticato dall'ispettore scolastico del circondario, e del certificato scolastico, egualmente autenticato, di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare, è ammesso l'esperimento fatto, *nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti scolastici*, dinanzi al pretore del mandamento, assistito da un maestro elementare (Comma 5 di detto art. 19).

Il pretore certamente non è ufficiale competente per dare attestati di capacità scolastica; nè la legge a lui attribuisce potestà di giudicare.

Parrebbe che l'ufficiale competente sia il maestro. Ma la legge non prende nessuna garanzia sulla scelta e qualità di cotesto maestro. Onde è da temere che, dove più fervono le lotte e l'intrigo, coloro che appena sappiano leggere e scrivere possano farsi figurare quali

licenziati dalle classi elementari inferiori, o prosciolti dall'obbligo dell'istruzione primaria.

Ora, a evitare abusi e dolose esclusioni ed intrusioni di elettori, deve disporsi qualcosa nel regolamento.

Se la massima larghezza fosse accessibile egualmente a tutti gli aspiranti all'elettorato, io non me ne dörrei.

Se si ammettesse l'elettorato per coloro che solamente sappiano appena leggere e scrivere, pazienza, si tratterebbe di un quasi suffragio universale.

Ma non siamo in tal caso: la legge limita il suffragio: restando essa quale è, passeranno come capaci tutti quelli che, a cura ed interesse di coloro che vogliono adulterare le liste, si potranno far passare, pur mancando di requisiti; e sarà usato enorme rigore e ingiustizia contro tutti gli avversari.

Io penso quindi che il regolamento possa ovviare agli abusi, disponendo che, non il solo certificato di presunta abilitazione a sèguito di esperimento dinanzi al pretore, ma anche gli scritti da farsi ai termini delle leggi e dei regolamenti scolastici per avere la licenza elementare inferiore, vale a dire gli esami scritti di lettere, di aritmetica e di altro, devono considerarsi come documenti integrali, ed essere mandati, nell'interesse della verità e per provare l'idoneità degli ammessi dopo l'esperimento, o di quelli ingiustamente respinti, alla Commissione comunale, indi alla provinciale, e, se c'è di bisogno ricorso giudiziario, al magistrato che dovrà decidere.

La seconda raccomandazione che io faccio all'onorevole sottosegretario di Stato, riguarda la revisione straordinaria delle liste elettorali, politiche ed amministrative, onde negli articoli 8-13 della legge sulle liste elettorali.

Secondo la lettera di quelle disposizioni transitorie, e secondo il loro spirito, la revisione straordinaria deve essere assoluta: vale a dire deve cadere sulla totalità degli elettori contenuti nelle precedenti liste, non già soltanto su quelli da inscrivere nuovamente o cancellare a sèguito di reclamo. Se ciò è incontestabile, riesce di tutta evidenza che per tutti gli elettori indistintamente devono essere raccolti i documenti giustificativi voluti dalla nuova legge; dappoichè il sistema di questa mira a togliere

qualsiasi appiglio a trascinare nelle liste coloro che furono indebitamente iscritti, e che mancano di requisiti voluti dalla nuova legge; mira a togliere qualsiasi autorità di affermazione e di giudizi alla Commissione comunale, e anche alla provinciale, in quanto non sieno suffragati dai documenti da annettere alle liste.

La Giunta comunale, quindi, e la provinciale, hanno precipuo dovere di giudicare, tenendo conto soltanto dei documenti, e senza nulla aggiungere.

Ora, per quanto sia chiara la lettera della legge, che l'obbligo di raccogliere i documenti non riguarda i nuovi da inscrivere, ma la totalità degli inscrivendi nelle liste, che son tutte quante da rivedere, secondo la legge, straordinariamente per la prima volta, pure io desidererei che fosse detto espressamente nel regolamento che i documenti giustificativi delle iscrizioni nelle liste elettorali vogliono essere raccolti per la totalità degli elettori. Riconosco che, senza cosiffatta disposizione la legge avrà il medesimo significato, ma, ricordando il dovere nel regolamento, si guadagnerà qualcosa verso quelle Giunte cui riuscisse ostico l'ottemperare pienamente alle prescrizioni della nuova legge.

Finalmente, una raccomandazione di molto minor peso, ed è questa:

Nella legge (e dico in parentesi che, ove si dovessero presentare proposte di aggiunte o di modificazioni legislative, sarebbe bene si provvedesse, anche su ciò) s'inciampò in quest'anomalia: che, cioè (art. 47), mentre è fatto diritto ad ogni cittadino che voglia *reclamare per indebite iscrizioni, cancellazioni, diniego d'iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale, di presentare i reclami alla Commissione comunale, che, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farli notificare alla parte interessata*; quando poi si tratta di diretta presentazione di reclami alla Commissione provinciale, il reclamante deve giustificare di avere fatto egli eseguire la notificazione alla parte interessata.

Ora, ammesso il principio del gratuito servizio al reclamante, per parte della Commissione comunale, non vi è alcuna ragione di

non mantenerlo quando il reclamo sia direttamente inviato alla Commissione provinciale. È sempre una specie di reclamo, l'appello contro la Commissione comunale indirizzato alla Commissione provinciale; onde deve avere identico valore, e dovrebbe aversi eguali facilitazioni, sia che presentato nel comune, sia che nella provincia. Ma lasciamo la legge qual'è; però, poichè è possibile, ed è da prevedere ancora, che delle Commissioni comunali abbiano voglia, oltrechè interesse, di non dar corso ai reclami, così a me pare che nel regolamento si debbano introdurre quelle prescrizioni che valgano a rendere effettivo, indefettibile, e possibilmente sanzionato, cotesto dovere delle Giunte locali, di procedere, regolarmente e negli stretti termini, alle notificazioni, e all'invio di queste e dei reclami alle Commissioni provinciali.

Così ho esaurito le raccomandazioni per il regolamento. Se non che, mi preme di pregare il signor sottosegretario di Stato perchè voglia fare al Senato una dichiarazione.

L'art. 17 della legge in discussione, *Disposizioni transitorie*, pur facendo delle eccezioni, sospende, di regola, le elezioni comunali e provinciali, finchè la legge non sia esplicita secondo le nuove prescrizioni per la formazione delle liste e per le operazioni elettorali. Ma, finchè cotesto segua, indubbiamente, e per le liste ed elezioni politiche, e per le amministrative, si è pur sempre governati, sotto tutti gli aspetti, dalla legge vigente.

Ora vi sono dei casi in cui non sono esauriti i procedimenti di legge per la sistemazione delle liste; e casi più numerosi, nei quali le liste stesse pur approvate dai Consigli comunali e dalle Giunte provinciali, sono oggetto, o dovranno esserlo, di controversia, o per reclamo giudiziario promosso, o da promuovere, istanza di parte, o per azione del pubblico Ministero.

Ora contro qualsiasi speranza o illusione di tutti coloro che, pescando nel torbido, hanno abusato della legge vigente, deve restare libero e assoluto il corso di essa, così in via amministrativa e giudiziaria, come in via penale, rispetto alle liste politiche e amministrative dell'anno corrente, finchè la legge nuova non avrà ricevuta la sua piena esecuzione con la revi-

sione straordinaria generale, la quale, in verità si farà attendere per molti mesi; ed intanto, sia per possibili elezioni politiche generali, sia per quelle politiche parziali, che in nessuna stagione fanno difetto, sia ancora per elezioni amministrative, non avranno impero che le liste formate secondo la legge vigente, e preme che siano, al possibile, assai vicine al vero e al giusto.

Una parola peraltro parmi convenga sia detta dal Governo, perchè dissipi qualsiasi dubbio, affinchè la Giunta provinciale e i tribunali investiti, o che potrebbero o dovrebbero essere investiti, di reclami fondatissimi, - e ne conosco alcuno avente indiscutibile fondamento di verità e di doverosa giustizia, - vadano avanti nella correzione e sistemazione delle liste. Del resto, se cotesto non seguisse, ci troveremmo esposti a questo grave inconveniente: la legge da venire non potrebbe funzionare che da qui a otto o dieci mesi; ed in conseguenza i suoi vantaggi ed i suoi oneri non potrebbero essere invocati nè imposti; la legge passata non avrebbe più la sua applicazione nella parte più importante e grave, in quella cioè della sua sanzione. Conseguenza ne sarebbe ancora che, o si dovrebbe ricorrere alle liste di due anni fa, se le presenti non valgono; o si dovrebbe, il che sarebbe peggio, dare esecuzione a liste presenti, malgrado che contr'esse dei reclami pendano. Ora cotesto non soltanto sarebbe cosa ingiusta, ma anche assurda, onde son sicuro che ciò non solo non si vorrà, ma non si potrà volere, perchè sarebbe solenne manomissione di legge. (*Approvazioni*).

Attendo quindi fiducioso una parola dai banchi del Governo, che varrà certo a dissipare qualsiasi dubbio.

Nè aggiungo altro.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. Le osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli preopinanti non contrastano punto al disegno di legge che ora sta davanti al Senato, chè anzi a me pare che essi innanzi tutto abbiano espresso il loro sentimento che il disegno di legge debba essere approvato.

Essi hanno piuttosto espresso raccomandazioni o voti, e questi voti, per quanto ho po-

tuto bene intendere, non riguardano tanto la legge che ora è sottoposta all'esame del Senato, quanto la legge che è stata votata pochi giorni innanzi; ed altri voti riflettono la necessità di istruzioni per la esecuzione della legge; altri infine sono desiderii di nuove modificazioni da apportare alle leggi essenziali che riguardano le elezioni e le aziende comunali e provinciali.

Su questi voti il vostro Ufficio centrale, come è naturale, esprime il suo parere.

La mozione che è stata presentata dall'onorevole Gadda concerne una questione che è stata sollevata nella discussione cui ha dato luogo la legge precedente, e sulla quale all'ultimo ora non fu concorde il vostro Ufficio centrale.

Si notava che mancava una disposizione transitoria che contemplasse il caso della Commissione elettorale comunale da doversi nominare nel comune dove il Consiglio comunale fosse sciolto.

Il caso è bene contemplato dalla legge nell'ordinaria sua esecuzione, ma non è contemplato nella prima sua applicazione.

Effettivamente la legge dichiarava che quando il Consiglio comunale fosse sciolto, funzionava la Commissione dell'anno precedente, ma nel caso presentato dall'onorevole Gadda, in cui questa Commissione non esiste e non ha mai esistito, e il Consiglio comunale è sciolto, chi ne farà la nomina?

L'onorevole ministro dichiarò che egli conveniva nel voto della maggioranza dell'Ufficio centrale, cioè che in tal caso il commissario regio che sta in luogo e vece del Consiglio comunale, al quale spetta la nomina di questa Commissione, dovesse e potesse nominare anche egli la Commissione elettorale in parola.

Se non che fu osservato da altro autorevolissimo membro dell'Ufficio centrale che nella legge, che era allora sottoposta al nostro esame, eravi un articolo già approvato in cui si diceva che quando era sciolto il Consiglio a cui spetta nominare la Commissione, si dovesse attendere la ricostituzione del nuovo Consiglio.

Innanzi e questa contraddizione, cioè di una disposizione transitoria mancante, e di una disposizione che non è fatta per l'applicazione transitoria, il ministro si riservò di studiare la questione, ed emettere quindi e dare provve-

dimenti opportuni, oppure di farli figurare nel regolamento che deve far seguito alla legge, e l'Ufficio si acquietò. Quindi da parte dell'Ufficio centrale non può esservi obiezione di veruna specie, che il voto espresso dall'onorevole preopinante senatore Gadda sia preso in considerazione e studiato dal Ministero pel regolamento che dovrà farsi in esecuzione della legge.

In quanto poi alle osservazioni fatte dall'onorevole Cancellieri per talune utili innovazioni che egli proporrebbe e desidererebbe, l'Ufficio fa osservare che non può avere nessuna obiezione su questo rapporto; ma crede suo debito far notare che l'Ufficio nel prendere ad esame e l'una e l'altra legge, importantissime, ha tenuto presente questo concetto, cioè che il Governo non ha inteso di presentare un intero piano di riforma, ma bensì dei ritocchi ad una più che all'altra disposizione di legge, ritocchi che furono consigliati dalla esperienza già fatta.

Ed effettivamente il vostro Ufficio ha dichiarato che mentre il Governo segue non un metodo generale, ma uno speciale di ritocchi a talune leggi fondamentali dello Stato, proponendo al Parlamento quei mutamenti che man mano l'esperienza va consigliando in qualche parte di esso, l'Ufficio, ripeto, ha dichiarato essere il metodo lodevole. Per il che esso ha limitato il suo esame a quelle modificazioni che erano state proposte dal Governo, rimandando ad altro tempo lo studio per più ampie riforme. E teneva presente questo concetto, poichè è necessario lasciare il tempo che occorre a diffondere tra i cittadini la retta cognizione delle leggi nella loro parte sostanziale, ed a formare l'abito e il costume in essi da discernere e giudicare da sè quel che meglio convenga all'interesse collettivo nell'esercizio dei loro diritti.

E tutto ciò non può in breve tempo conseguirsi, tenendo conto che sono appena quattro anni dacchè la legge comunale e provinciale è in esecuzione.

Quindi quelle mozioni che propone l'onorevole Cancellieri sono degne di studio, e non può il vostro Ufficio esprimere un voto contrario: cioè che non siano tenute presenti quando il Governo crederà conveniente di presentare un nuovo progetto di riforma della legge comunale e provinciale. Mi astengo quindi dal fare

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

minuto esame delle innovazioni che egli proponeva, anche perchè io non sarei in grado che di esprimere il voto mio e non quello dell'Ufficio centrale, col quale non si è avuto sul proposito alcuna conferenza.

Ma, ripeto, *non est hic locus*; sarà oggetto di studio per parte del Governo, e anche da parte nostra.

Parimenti l'Ufficio non può che pienamente convenire su molte delle pratiche osservazioni fatte dal nostro collega senatore Majorana, per tutto quel che riguarda l'esecuzione della legge precedentemente approvata sulle liste elettorali; e, avvalorando l'osservazione da lui fatta non posso che ripetere quello che già il vostro Ufficio centrale ebbe a dire sulla questione principalissima, che riguarda l'allargamento di uno che io dirò pericoloso requisito per poter ottenere la iscrizione nelle liste tanto politiche quanto amministrative.

L'ho detto pericoloso da che è un requisito per il quale di ogni altro un cittadino può facilmente passarsi.

È un requisito che stabilisce, è bene dirlo, il suffragio universale a favore di tutti i cittadini che sanno leggere e scrivere; a questo corrisponde il certificato di proscioglimento dall'istruzione obbligatoria.

Io ebbi già l'onore di manifestare al Senato che questo certificato di proscioglimento dalla istruzione obbligatoria si consegue solo col passaggio dalla seconda alla terza classe elementare, e quindi esso certifica che un cittadino appena sa leggere a stento e malamente scrivere. E così può diventare elettore.

Ora la legge, alla quale non so come l'onorevole Majorana apponeva la menda di essere troppo conservatrice, allarga questo diritto elettorale, perocchè quando non si può presentare il certificato di proscioglimento, vi si può sostituire un altro titolo equipollente, ed è l'esame (e dico esame per adoperare una parola convenevole) che ogni cittadino potrà fare davanti al pretore, assistito da un maestro, per provare che egli sarebbe stato in grado di ottenere il certificato di proscioglimento dalla istruzione comunale obbligatoria.

Allora il vostro Ufficio osservò che, poichè i pretori avevano, per l'ordinamento giudiziario, tutt'altre attribuzioni che quella di decidere della capacità di un cittadino, o della sua

coltura, e che la decisione era quindi assolutamente deferita al maestro, il quale in tal caso figurava come perito, avesse il Ministero della pubblica istruzione ad emettere provvedimenti opportuni affinchè questa equipollenza fosse, di fatto e non solo di apparenza, una specie di parità con quel certificato che non si poteva presentare dall'elettore.

Ed io ora, unendo anche il mio voto a quello dell'onorevole Majorana, non posso che raccomandare al rappresentante del ministro dell'interno che di ciò voglia tener conto quando dovrà farsi il regolamento, di cui si è dimostrata la necessità.

Ciò posto, io non debbo che ringraziare gli onorevoli preopinanti i quali non hanno trovato nulla a ridire sulle osservazioni dell'Ufficio centrale, e su tutto quello che è stato detto a giustificazione della presente legge.

E però, riassumendo, non avendo obiezioni a fare a quello che è stato esposto dagli onorevoli preopinanti, io doveva dichiarare quale fosse il sentimento dell'Ufficio centrale su le mozioni presentate, ed il sentimento è che in massima parte vi si associa l'Ufficio centrale affinchè il Governo ne possa tener conto nel regolamento.

GALLI, *sottosegretario di Stato per l'interno*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLI, *sotto-segretario di Stato per l'interno*.
Onorevoli Senatori, nessuno meglio di voi sa che ogni riforma porta i suoi inconvenienti, e che una riforma importante è quella che si compie colla presente legge. Tanto è vero che si prende la disposizione, non solo eccezionale ma grave, di sospendere le elezioni amministrative in tutto il Regno e di rimandarle all'anno venturo.

Se ci sono dunque degli ostacoli da superare e delle oscurità da chiarire, non è da meravigliarsi. Io invece ringrazio vivamente gli onorevoli senatori che hanno parlato, l'egregio Ufficio centrale che ha espresso il suo pensiero in una eloquente relazione per i suggerimenti dati. Essi offrono modo al Governo di provvedere col regolamento, affinchè, incontrino minori difficoltà nell'esecuzione della legge.

Di due ordini mi parvero le osservazioni: uno mostrava il desiderio che venisse presa nota dei suggerimenti per tenerne conto in

una legge futura; ed in questo senso parlarono gli onorevoli Cancellieri ed in parte l'onorevole Majorana-Calatabiano. È utile che così si preparino maggiori progressi; ma non sembrami questo il miglior momento di parlarne. L'altro, con intendimenti più presto attuabili, riguardava la legge presente; ed in questo senso parlarono in parte l'onorevole Majorana-Calatabiano e più precisamente l'onor. Gadda.

Ma dopo le parole così confortanti per il Ministero, pronunciate dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale che cosa mi resta a soggiungere? Una cosa sola: che terrò conto degli utili suggerimenti.

Però l'onorevole Majorana-Calatabiano ha chiesta una dichiarazione esplicita. Egli infatti vuole sapere se saranno sospesi gli esami che riguardano le liste attuali.

Ed io su questo credo potergli dire che parmi sia il caso di non sospendere niente, perchè le liste attuali non sono che una preparazione alle liste future; l'esame, quindi che oggi vien fatto sopra di esse, servirà meglio alla Commissione straordinaria di revisione, e il suo lavoro riescirà non solo più sollecito ma più efficace.

Una parola speciale devo all'onorevole Gadda, essendo giusto di fermar l'attenzione sull'inconveniente da lui rilevato.

Egli domanda che la nomina della Commissione per la revisione delle liste elettorali, nomina che deve eseguirsi nei termini indicati dall'articolo 9 delle disposizioni transitorie dell'altra legge, - nei comuni nei quali fu sciolto il Consiglio comunale, venga per la prima volta eseguita dal Commissario regio.

Ricordavo a questo proposito la discussione fatta in Senato nei giorni passati discutendosi la riforma alla legge elettorale; ricordavo le proposte allora fatte da altri senatori, e come si rimanesse in dubbio. Ma dacchè il relatore, ritornando egli stesso sul tema, ha anche soggiunto che l'Ufficio centrale si accordava nell'ammettere la chiesta disposizione tra quelle del regolamento, mi è più caro e facile di poter dare la mia adesione all'onorevole Gadda.

E qui non posso finire senza accennare, per quanto alla sfuggita, il dispiacere che ho provato nel sentire l'onorevole Majorana-Calatabiano dar l'accusa a questa legge di esageratamente conservatrice...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ho detto parvenze.

GALLI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sa bene, onorevole senatore, che le parvenze in simili quistioni sono realtà. Non basta, infatti, che in una legge che ci sia la realtà dell'animo liberale, bisogna che ciò sia anche manifestato nell'intento e nella parola che precisa il concetto del legislatore. Ora, un uomo d'ingegno così acuto e così sperimentato come l'onorevole Majorana, con la sua osservazione feriva non solo l'animo mio, ma quello del ministro che rappresento, il quale ha cercato nel miglior modo di dare tutte le garanzie ai diritti e di evitare tutti gli abusi, ma di non nuocere a nessuna libertà.

Affermo questo, onorevole senatore, per rispondere sommariamente a quanto ella osservò sugli esclusi e sugli ammessi nelle liste. E così, finchè non ha generale applicazione la legge sull'istruzione obbligatoria, qualche disposizione bisognava pur metterla, per stabilire come risulti oltrechè dal certificato elementare il saper leggere e scrivere. Anche in questo però non trovo nessuna restrizione; trovo piuttosto una conquista di libertà, perchè nell'esercitare questo importante ufficio quasi sovrano, che viene dal diritto elettorale, domandare che si sappia leggere e scrivere, è creare l'addentellato di un bene con un altro.

Del resto, onorevole senatore Majorana, mi viene in mente una considerazione generale, ma che parmi calzi a cappello. Il progresso ha portato con sè maggiore libertà e maggiore civiltà, ha migliorato l'ambiente e, quindi, direi, raddolcito i costumi. Ringraziamone Iddio! Ma tutto questo non va forse a scapito nostro, quando ci sia l'abuso di coloro, i quali credono di potere impunemente valersi di mezzi leciti ed illeciti, e contro di noi li applicano in ogni guisa? Se vi sono disposizioni più rigorose, esse diventano una necessaria difesa, esse ristabiliscono un equilibrio indispensabile e questo credo debba esser caro a tutti coloro che amano il progresso e carissimo all'onorevole Majorana.

Chiariti così gli intendimenti della legge, non ho che a ringraziare l'Ufficio centrale ed il Senato.

Le osservazioni fatte sulla legge può dirsi che non riguardino la parte intima di essa, ma siano piuttosto desiderii perchè la sua ap-

plicazione riesca più perfetta. I principii di essa sono stati unanimemente accolti. L'Ufficio centrale ha rilevato anzi due cose: l'utilità di proporre disposizioni particolari, a seconda della circostanza e della esperienza, lasciando intatte quelle che giovano a formare le tradizioni, che ognuno riconosce salda base di qualsiasi edificio; ed ha rilevato il progresso veramente notevole delle aziende comunali e provinciali, che si manifesta con questa legge. E perchè appunto nelle aziende comunali e provinciali comincia la palestra della vita pubblica, economica e politica, io credo che tutti dobbiamo adoperarci per estendere alle amministrazioni locali l'impero della legge, per fare che essa sia meglio osservata, per ottenere che diventi suprema regola la legalità, e per mostrare che nella legalità risiede la maggiore garanzia del diritto, dell'ordine e della libertà.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALEND A., *relatore*. Il nostro Ufficio centrale ha ricevuto in questo istante il seguente telegramma:

« I sottoscritti membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa di Cuneo, ritenendo di eccezionale gravità per la futura costituzione ed efficace funzionamento di questa istituzione la nuova incompatibilità creata dall'articolo 11 numero 3 del progetto di legge sulle operazioni elettorali amministrative, fanno voti perchè dalla sapienza di questo Consesso legislativo venga eliminato.

Firmati: PETTI, MORANA, GARELLI.

Leggo la nuova incompatibilità...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole relatore. Si tratta di un telegramma, e conviene dargli solo il suo valore.

Anzitutto un telegramma non ha carattere di autenticità; ed in secondo luogo non può essere considerato come una petizione, perchè sfornito delle forme proprie delle petizioni.

Quel dispaccio l'ho fatto pervenire all'Ufficio centrale come notizia e nulla più: attribuirgli il carattere di petizione sarebbe un precedente assai pericoloso.

Senatore CALEND A., *relatore*. Essendo stato inviato questo dispaccio da una Amministrazione, il nostro Ufficio centrale senza attribuirgli

un carattere che non può avere, come ha osservato giustamente il nostro presidente, ne ha voluto tener conto, ed ha esaminato la nuova incompatibilità che è la seguente:

« I membri della Giunta provinciale amministrativa non possano far parte di nessun consiglio comunale compreso nella provincia ».

Certamente le leggi d'incompatibilità, di esclusione sono odiose, ed a misura che le incompatibilità crescono, cresceranno in egual misura le difficoltà di ritrovare buoni amministratori, poichè il numero sul quale si potrà fare la scelta diverrà sempre più ristretto. Senonchè nel caso presente, se questa incompatibilità poteva essere argomento di maggiori studi, non conveniva però sol per questo rimandare all'altro ramo del Parlamento il presente disegno di legge, anche perchè l'Ufficio centrale del Senato non ha creduto che si dovesse senz'altro rigettare la proposta incompatibilità; proposta che senza meno sarà stata suffragata dall'esperienza.

E facilmente il Senato può scorgere come la Giunta provinciale amministrativa, la quale costituisce il consesso tutorio per tutti i comuni della provincia, può non mantenersi sempre in quella serena imparzialità che deve essere la condizione costante di sua esistenza. Ed invero può accadere che parecchi dei membri della Giunta provinciale sieno essi stessi amministratori dei comuni soggetti alla tutela della Giunta provinciale. E tuttochè è detto che quando vi è interessato taluno dei membri della Giunta, questi deve astenersi; si capisce bene che ogni uomo, per quanto sia delicato e scrupoloso, si astiene allorchè trattasi dell'interesse che riguarda la sua persona; ma se egli si astiene, nella parvenza, può non astenersi per quanto riguarda l'interesse collettivo del comune che egli rappresenta, e specialmente quando della utilità di questi interessi, della giustizia della causa che egli difende è intimamente persuaso.

Io ho creduto mio dovere di esporre al Senato quale sia stato il concetto dell'Ufficio centrale, e come il telegramma che la Presidenza mi ha fatto l'onore di mandarmi, ha fatto riaprire una discussione già chiusa nell'Ufficio centrale, e per la quale esso non credette allora di proporre modificazioni, nè crede ora che se ne possano o se ne debbano presentare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Detto che prendo atto delle promesse adesive del signor sottosegretario di Stato, specie di quella di non doversi arrestare i procedimenti e i reclami amministrativi e giudiziari contro le liste dell'anno corrente, - io devo una spiegazione al medesimo onorevole sottosegretario di Stato, il quale, se non fosse da me molto da vicino conosciuto e apprezzato, mi avrebbe dato da sospettare che abbia voluto creare un fantasma per la volontà di abatterlo.

Ora domando a voi, onor. Galli, e domando al Senato: come mai un senatore, il quale esca in quest'affermazione, che, cioè, nella presente legislatura non è stato presentato progetto di legge così buono ed importante, da sollevare, nonchè il funzionamento, l'organismo stesso degli alti poteri dello Stato, quale quello che discutiamo e l'altro sulle liste elettorali, che è già legge, come mai, dico, egli stesso avrebbe, in pari tempo, potuto qualificar reitro cotesto progetto?

E se così io l'avessi qualificato, chiedo all'onorevole sottosegretario di Stato, con quale coscienza l'avrei accettato e difeso, prima negli Uffici, indi nell'Ufficio centrale, poi in Senato? Per quali begli occhi avrei mai dovuto contraddire al mio sentimento?

Ha voluto egli incriminare la mia frase accennante alla parvenza conservativa che si manifesta nel progetto?

Veda, onor. sottosegretario, io la mantengo quella frase; perchè in realtà c'è, nella legge, qualche cosa di più che mera parvenza, c'è anche spirito conservatore.

Ma ciò non di meno l'accetto, questo progetto di legge. Due vie c'erano per mettersi in carreggiata: o allargare il suffragio, in guisa da abbracciare tutti gli esclusi da quella specie di privilegio che si fa godere a moltissimi intrusi, o stringere i freni, affinchè giustizia rigida fosse fatta.

Il Ministero ha preferito questo secondo metodo, ed io non gliene muovo accusa; e, per la necessità di far presto, e anche per i tempi che corrono, riconosco che per tal via era più probabile raggiungere la meta.

La nuova legge, e ancor di più la meglio

osservata e garantita sua applicazione, produrranno non soltanto l'effetto che tutti gli elettori intrusi, la massima parte almeno, devono andar via, ma quello ancora che non si deve aprire verun nuovo spiraglio, perchè altri abusivamente penetri nell'elettorato, e questo non dev'essere precluso a tutti che, per le leggi e per le loro condizioni di fatto, ne abbiano riconosciuto il diritto; quanto poi all'esercizio, lo si deve far rispondere al diritto, e lo si deve compiere all'infuori dalle esorbitanze e macchinazioni di parte. A tutto ciò deve condurre l'esatta osservanza delle nuove prescrizioni e del nuovo metodo.

Quando, d'altra parte, all'attestato del mero saper leggere e scrivere dei militari in congedo, non concludente di fronte alla legge, ma che si era preso l'andazzo di portare quale titolo per accrescere in modo enorme, e dove entrava lo spirito di parte, le liste; quando a quell'attestato, dico, si deve sostituire *un'attestazione* in validissima forma *firmata dal comandante del corpo, e rilasciata insieme al foglio di congedo*; è di tutta evidenza che: se con ciò si è contenti dal lato della giustizia e dell'eguaglianza, non si può negare che, in senso assoluto, si assottigli così il numero degli elettori quale è stato per l'addietro. Un po' più di larghezza in pro dei militari in congedo, evitando le partigiane applicazioni della legge, si sarebbe potuta usare. Ma sarebbe occorsa nuova disposizione di legge; chè io riconosco la legge vigente, bene applicata, a larghezza cosiffatta non si presti.

Altrettanto è da osservare sui certificati di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione primaria, autenticati dall'ispettore scolastico del circondario. Queste sono garanzie per la giusta ed eguale applicazione della legge. Ma a costesti e ad altri provvedimenti non possiamo noi togliere la natura essenzialmente conservativa, se l'indole loro è d'impedire l'allargamento indebito del suffragio senza surrogarvi un allargamento legale. Se, pertanto, è legge di conservazione, ella ad un tempo è condizione di eguaglianza e di giustizia.

E sotto cotale riguardo non sono stato io il primo ad ammettere che a cotesto modo appunto è possibile la sana applicazione della legge? Nè ho temuto di farmi fautore di cotal sistema, perchè ho avuto di mira, non potendo

aspirare al progresso, e molto meno conseguirlo, l'impellente dovere sociale di chiudere la via ad enormi abusi. E poichè altri piccoli abusi non mancheranno, così mi sono cooperato, affinchè la via ne rimanga preclusa; e ho chiesto, a qualche cosa si provveda con regolamento; ad altra, con estrema vigilanza nel prevenire ed energia nell'invocare e pörre in atto le sanzioni; ad altra ancora, con nuove previsioni di legge.

Veda dunque l'onor. sottosegretario di Stato che, non solo nelle mie intenzioni, ma nemmeno nelle mie parole, poteva essere quel significato di biasimo circa all'indole della legge, che egli ha mostrato trovarvi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

(Art. 48. Legge elettorale politica).

(Art. 63. Legge comunale e provinciale).

La circoscrizione della sezione nel comune che deve essere diviso in più sezioni è fatta dalla Commissione, di cui all'art. 37 della legge sulla compilazione delle liste elettorali amministrative e politiche, la quale compila la lista per cadauna sezione.

L'elettore sarà assegnato alla sezione più vicina al luogo ove abita secondo le indicazioni della lista, o se non vi abita in quella in cui abbia dichiarato di volere essere iscritto a termini dell'art. 35 detta legge.

Gli elettori già iscritti che non abbiano abitazione nel comune o non abbiano fatta la dichiarazione secondo l'art. 35 saranno ripartiti nelle liste delle singole sezioni seguendo l'ordine alfabetico.

L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione ha il diritto di essere trasferito nella nota degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 gennaio. Questi, sotto la sua responsabilità farà le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione potrà essere fatta senza domanda.

Contro l'operato della Commissione locale

per la circoscrizione delle sezioni o formazione delle liste degli elettori è ammesso reclamo alla Commissione elettorale provinciale.

(Approvato).

Art. 2.

(Art. 47. Legge elettorale politica).

(Art. 63. Legge comunale e provinciale).

Ogni sezione non potrà avere più di 600 elettori iscritti nè meno di 100.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale si costituiranno sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50.

La costituzione di tali sezioni deve essere approvata dalla Commissione provinciale, alla quale si potrà ricorrere contro *qualunque* deliberazione della Commissione comunale.

(Approvato).

Art. 3.

(Art. 50. Legge elettorale politica).

Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.

Non si possono convocare nello stesso fabbricato gli elettori in più di quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala della singola sezione deve condurre solo a due sezioni.

(Approvato).

Art. 4.

(Art. 60. Legge comunale e provinciale).

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco farà pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore.

In detto certificato si indicherà la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

La consegna del certificato sarà constatata col mezzo della ricevuta dell'elettore, o della persona sua familiare o del messo comunale, che fu incaricato della consegna medesima.

Gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo avessero ricevuto o lo avessero smarrito.

A tal uopo l'ufficio comunale resterà aperto quotidianamente almeno sei ore nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione

sotto la responsabilità del segretario comunale che in caso d'inosservanza sarà passibile della multa di 100 lire.

GALLI, *sottosegretario di Stato per l'interno*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLI, *sotto segretario di Stato per l'interno*.
L'Ufficio centrale nella sua relazione fece qui notare che in luogo di *ricevuta* sarebbe stato meglio dire *attestazione*. Mi piace dichiarare che nel regolamento sarà tenuto conto di questa giusta osservazione.

Senatore CALEND A., *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALEND A., *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della risposta adesiva fatta alle osservazioni su questo articolo 4 nella relazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 4: chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

(Art. 60. Legge elettorale politica).

(Art. 67. Legge comunale e provinciale).

I segretari delle sezioni elettorali avranno la retribuzione di 10 lire tanto per le elezioni politiche quanto per le amministrative.

(Approvato).

Art. 6.

(Art. 68, n. 2. Legge elettorale politica).

(Art. 76. Legge comunale e provinciale).

All'art. 68, n. 2, della legge elettorale politica è sostituito il seguente:

2° Accerta il numero dei votanti risultanti dalla nota di identificazione di cui al precedente art. 51.

Questa nota, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, dovrà essere sottoscritta dai membri dell'ufficio, e chiusa in piego sigillato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo sarà consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si farà menzione nel verbale.

L'art. 68 della legge elettorale politica così emendato viene sostituito all'art. 76 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 7.

(Art. 71. Legge elettorale politica).

(Art. 83. Legge comunale e provinciale).

Una copia autentica della nota di identificazione degli elettori, compilata a cura del cancelliere della pretura e con il visto del pretore, nel termine di giorni 8 sarà rimessa al sindaco il quale la farà affiggere per quindici giorni all'albo pretorio del comune agli effetti dell'articolo 71 della legge elettorale politica.

(Approvato).

Art. 8.

(Articoli 115, 217 e 229. Legge comunale e provinciale).

La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 89, 90, 91, 95 e 96 della legge elettorale politica e agli articoli 92, 93, 94, 98 e 99 della legge comunale e provinciale è devoluta ai tribunali penali.

L'autorità giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

(Approvato).

Art. 9.

I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni: si rinnovano per metà ogni tre anni e sono sempre rieleggibili.

Durante il triennio si fa luogo ad elezioni suppletorie nei seguenti casi:

1° Quando il Consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi membri;

2° Quando un mandamento od una frazione di comune abbia perduto in tutto o anche per metà i consiglieri rispettivamente assegnati.

Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purchè il rinnovamento generale o il rinnovamento parziale dei Consigli

non abbia da compiersi entro un termine minore di sei mesi.

Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.

Il sindaco ed il presidente della deputazione provinciale restano in carica durante il triennio; la Giunta municipale e la deputazione provinciale si rinnovano per intero ogni triennio.

Dopo l'elezione generale la scadenza nel primo triennio è determinata dalla sorte. Nei comuni dove il Consiglio è composto di quindici membri se ne sorteggiano otto.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della deputazione.

Sono estratti a sorte i consiglieri che, oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno uscire per arrivare alla metà da surrogarsi ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Nei comuni divisi in frazione la rinnovazione dei consiglieri comunali è fatta separatamente per ciascuna frazione.

GALLI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro anche qui che le osservazioni dello Ufficio centrale, a spiegazione del comma sesto dell'art. 9 saranno accolte nel regolamento.

Senatore CALEND A., *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 9: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Restano in carica durante il triennio i componenti delle seguenti Commissioni nominate dai Consigli provinciali:

- Consiglio di leva;
- Commissione per la requisizione dei quadrupedi;
- Consiglio scolastico;
- Revisori della lista dei giurati;
- Direzione provinciale del tiro a segno nazionale;
- Comitato forestale;
- Commissione per la liquidazione dei danni dell'emigrazione;

Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici;

Commissione per rivendite di private.

In conformità della presente disposizione vengono modificati gli articoli delle leggi che istituiscono le dette Commissioni.

(Approvato).

Art. 11.

(Aggiunta all'articolo 29 legge comunale e provinciale).

Sono ineleggibili a consiglieri provinciali e comunali e decadono dalla carica:

1. Gli amministratori della provincia, del comune e delle Opere pie vigilate da detti enti, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

2. Coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o la provincia sono stati legalmente messi in mora;

3. I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

(Approvato).

Art. 12.

(Articolo aggiuntivo all'articolo 237 legge comunale e provinciale).

Quando il Consiglio comunale non si pronuncia sui ricorsi contro le operazioni elettorali e non dichiara la ineleggibilità o decadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel termine di due mesi dalla notificazione del ricorso, vi provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Lo stesso procedimento si applica al Consiglio provinciale.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Fo avvertire che per equivoco si accenna all'art. 237 invece di 247, poichè questo e non quello è l'articolo della legge comunale e provinciale a cui razionalmente si può riferire l'art. 12 di questo disegno di legge.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. Non pare che

trattisi di un errore di stampa, e possa bene leggersi 237.

Siccome si tratta di un articolo richiamato da altra legge, non vi sarebbe stata nessuna difficoltà perchè questa correzione si fosse fatta ove fosse stato necessario.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo ai voti l'art. 12: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

(Articolo 190 legge comunale e provinciale).

All'articolo 190 della legge comunale e provinciale è sostituito il seguente:

Dalle decisioni della deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, dalle decisioni del Consiglio provinciale è ammesso il ricorso alla Corte di appello a norma degli articoli 52, 53 e 54; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso sarà portato alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 14.

(Articolo 208 legge comunale e provinciale).

Al n. 1 dell'articolo 208 è sostituito il seguente:

1. Se non sieno deliberati col voto favorevole della maggioranza de' consiglieri assegnati alla provincia.

(Approvato).

Art. 15.

(Articolo 269 legge comunale e provinciale)

All'articolo 269 è fatta la seguente aggiunta:

Quando il commissario straordinario e la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non potranno vincolare i bilanci del comune e della provincia oltre l'anno, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne sarà fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto.

(Approvato).

Art. 16.

(Art. 103. Legge comunale e provinciale).

I capoversi 4 e 5 dell'art. 103 della legge comunale e provinciale sono così emendati:

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, ferme le disposizioni dell'articolo 117, o per deliberazione della Giunta comunale o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

Quando sia compiuta la revisione delle liste elettorali, e non oltre il 31 luglio del prossimo anno, si procederà alla rinnovazione integrale dei Consigli comunali e provinciali.

I Consigli così eletti resteranno in carica fino al periodo ordinario della loro rinnovazione.

Saranno frattanto sospese le rinnovazioni parziali de' Consigli comunali e provinciali, delle deputazioni e delle Giunte, e delle Commissioni nominate dai Consigli; rimanendo nelle rispettive cariche coloro che ne dovrebbero decadere.

Tale sospensione non avrà luogo nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 9 della presente legge e pei comuni attualmente amministrati da commissari straordinari.

I sindaci che al 31 dicembre del corrente anno cesserebbero dalle loro funzioni resteranno in carica fino alla ricostituzione generale dei rispettivi Consigli.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. In questo disegno di legge manca l'altra parte della disposizione transitoria, in cui si dà facoltà al potere esecutivo di coordinare questa legge col'altre due precedenti, e colla legge comunale e provinciale; quindi il vostro Ufficio centrale ha espresso l'opinione che questa legge debba essere coordinata colle leggi precedenti.

Perciò prego l'onorevole rappresentante del

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Governo di pigliare atto di questo voto espresso dal Senato, voto che è maggiormente suffragato dalla dizione di un articolo dove si dice: all'art. 65 della legge è sostituito l'art. 76.

Non potrebbe essere approvato l'articolo in questa forma, con la quale il potere legislativo ordina che un articolo di una legge vada a sostituire l'articolo di un'altra legge, mentre avrebbe esso il diritto ed il dovere di fare la sostituzione nella legge stessa.

Tutto questo vuole indicare che al potere esecutivo deve essere data la facoltà di coordinare anche il presente disegno di legge alle leggi precedenti.

Perciò l'Ufficio centrale prega l'onorevole rappresentante del Governo di pigliare atto ed accogliere il voto del Senato.

GALLI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Niente di più gradito che prendere atto delle dichiarazioni dell'Ufficio centrale perchè sono precisamente secondo gli intendimenti del Governo.

Già nella legge precedente sulla riforma elettorale era stato affermato che l'altra legge proposta, vale a dire la presente, sarebbe stata coordinata in un testo unico. E fu anzi questa la ragione per cui alla Camera dove erasi presentato e stampato l'articolo con la facoltà del coordinamento, fu cancellato. Si disse che il Governo ne aveva avuta la facoltà e poteva valersene per la legge presente.

Assicuro quindi l'Ufficio centrale, che tutto sarà eseguito secondo il suo desiderio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà domani a scrutinio segreto insieme agli altri che furono votati per alzata e seduta nella tornata d'oggi.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per L. 49,000 e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale su altri ca-

pitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1893-94;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 140,509 20 su alcuni capitoli e di diminuzione di stanziamento per L. 86,750 su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1893-94;

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 100,000 per provvedere al rimpatrio di operai italiani dalla Francia;

Autorizzazione ai comuni di Amatrice, Campora ed altri ad eccedere con la sovrimposta il limite della media triennale 1884-86;

Operazioni elettorali amministrative e politiche e sanzioni penali. Durata in carica dei consiglieri comunali e provinciali.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti a favore dei professori di materie scientifiche nei ginnasi;

Approvazioni di maggiori assegnazioni per L. 1,304,600 su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1893-94;

Autorizzazione di un'assegnazione straordinaria di L. 3,446 77 ad un nuovo capitolo da istituirsi col n. 90 *bis* nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94, e approvazione di corrispondenti diminuzioni sui capitoli n. 43 e 72 dello stato di previsione medesimo;

Ripartizione di fondi pel bilancio 1894-95 e 1895-96 per la costruzione di strade nazionali e provinciali, e richiesta di maggiori somme;

Maggiori spese di ferrovie complementari e riparto degli esercizi 1893-94 e 1894-95;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95;

Convenzione 23 aprile 1894 colla provincia di Mantova per eccesso d'estimo e contributi idraulici;

Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1894

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla enumerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Assestamento del bilancio di previsione per

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894.

Votanti	78
Favorevoli	68
Contrari	9
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani alle ore 15 seduta pubblica coll'ordine del giorno che ho già letto.

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).